

DOCUMENTO DI SINTESI N° 0*
Conto corrente Hello! Money

Principali Condizioni Economiche			
Voci di Costo (valori espressi in euro)			
SPESE FISSE	Gestione liquidità	Spese di apertura del conto	x,xx
		Canone annuo massimo	x,xx
		Numero di operazioni incluse nel canone annuo	(vedi nota 1)
		Spese annue per conteggio interessi e competenze	x,xx
	Servizi di pagamento	Canone annuo carta di debito nazionale BNL (2) (circuiti: Pagobancomat, Bancomat)	0,00
		Canone annuo carta di debito internazionale BNL (2) (circuiti: Maestro, Cirrus)	
		Canone annuo carta di credito BNL (circuito: Mastercard, American Express)	(**)
Home Banking	Canone annuo per internet banking e phone banking	x,xx	
SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione)	x,xx
		Invio estratto conto in formato cartaceo	x,xx (ad invio)
		Invio estratto conto in formato elettronico	0,00 (ad invio)
	Servizi di pagamento	Prelievo sportello automatico presso la stessa Banca in Italia	0,00
		Prelievo sportello automatico presso altra Banca in Italia (3)	0,00
		Bonifico in Euro a sportello su altra Banca verso Italia e UE con addebito in conto corrente	x,xx
		Attivazione domiciliazioni utenze	x,xx

NOTE RELATIVE ALLA SEZIONE

(1) Attraverso il canone annuo, determinato in misura fissa, il cliente paga, in via forfettaria, la registrazione (cioè l'annotazione in conto della movimentazione contabile determinata da ogni operazione) di una serie illimitata di operazioni, individuate per modalità di esecuzione (internet banking, phone banking e mobile, ATM) ovvero per tipologia (operazioni disposte allo sportello e diverse da quelle elencate nella sezione "Altre Condizioni Economiche - Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico"). Il cliente deve in ogni caso sostenere, in aggiunta il canone annuo, i costi legati alle singole operazioni secondo quanto indicato nel presente Documento di sintesi.

(2) Il prodotto è unico, la carta di debito è valida sia sul circuito nazionale che internazionale.

(3) Nel caso di prelievi al di fuori dell'Italia verrà applicata la commissione prevista per operazioni in valuta diversa dall'Euro pari all'1,50%.

(*) Redatto ai sensi del Capo I, Titolo VI (Trasparenza delle Condizioni Contrattuali) del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della Deliberazione CICR 4 marzo 2003 e dell'art 7 della sezione II delle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 29 Luglio 2009.

(**) Nel caso di possesso del prodotto consultare la sezione "Condizioni economiche carta di credito" del relativo contratto.

DOCUMENTO DI SINTESI N° 0
Conto corrente Hello! Money

Voci di Costo (valori espressi in euro)						
INTERESSI E SOMME DEPOSITATI	Interessi creditori (1)	Tasso creditore annuo nominale	Tasso fisso o minimo garantito	0,010%	+2,40	0,010%
			Per giacenza da xx,xx a xx,xx	x,xxx%	+x,xx	x,xxx%
			Per giacenza da xx,xx a xx,xx	x,xxx%	+x,xx	x,xxx%
			Per giacenza da xx,xx a xx,xx	x,xxx%	+x,xx	x,xxx%
			Per giacenza da xx,xx a xx,xx	x,xxx%	+x,xx	x,xxx%
			Per giacenza da xx,xx a xx,xx	x,xxx%	+x,xx	x,xxx%
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Tasso da concordare nell'apposito contratto di fido			
		Commissione onnicomprensiva (2)	Commissione da concordare nell'apposito contratto di fido			
	Sconfinamenti extra-fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Tasso debitore per sconfinamenti dall'importo autorizzato	Tasso nominale	Spread	Tasso effettivo
				0,010%	+2,40	0,010%
		Commissione di istruttoria veloce (3)	per qualsiasi importo		x,xx	
	Sconfinamenti in assenza di fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Tasso debitore per sconfinamenti dall'importo autorizzato	Tasso nominale	Spread	Tasso effettivo
				0,010%	+2,40	0,010%
		Commissione di istruttoria veloce (3)	da x,xx a x,xx		x,xx	
		da x,xx a x,xx		x,xx		
DISPONIBILITA' SOMME VERSATE	Contanti/ assegni circolari stessa banca			0 giorni lavorativi successivi al versamento		
	Assegni circolari stessa banca versati su ATM			2 giorni lavorativi successivi al versamento		
	Assegni bancari stessa filiale			0 giorni lavorativi successivi al versamento		
	Assegni bancari stessa filiale versati su ATM			2 giorni lavorativi successivi al versamento		
	Assegni bancari altra filiale			3 giorni lavorativi successivi al versamento		
	Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia			4 giorni lavorativi successivi al versamento		
	Assegni bancari altri istituti			4 giorni lavorativi successivi al versamento		
	Vaglia e assegni postali			4 giorni lavorativi successivi al versamento		

NOTE RELATIVE ALLA SEZIONE

(1) Ritenuta fiscale "pro tempore" vigente ai sensi della L. 148/11.

(2) La Commissione onnicomprensiva remunera la Banca per la messa a disposizione di fondi. E' una commissione concordata preventivamente in forma scritta unitamente al tasso debitore al momento della concessione di un'apertura di credito in conto corrente, e viene applicata dal momento della messa a disposizione delle somme, indipendentemente dall'utilizzo, in misura percentuale dell'accordato e proporzionalmente al periodo di durata dell'affidamento. L'addebito è regolato su un conto corrente ordinario scelto dal cliente con la stessa periodicità di liquidazione delle spese. La formula di calcolo applicata, in caso di periodicità di liquidazione trimestrale e di disponibilità dei fondi in tutti i giorni del periodo di riferimento è la seguente: addebito Commissione onnicomprensiva = Commissione onnicomprensiva % trimestrale x importo affidato. A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un fido di importo pari a 1000 euro con una Commissione onnicomprensiva trimestrale (indicata nella formula come Commissione onnicomprensiva % trimestrale) dello 0,5%, addebitata su un conto corrente con periodo di liquidazione interessi annuale. In questo caso, se la somma è stata messa a disposizione per l'intero periodo, si verificherebbe un addebito per trimestre, pari a 5 euro Valore massimo trimestrale (Commissione onnicomprensiva % trimestrale) fino a 0,5% (2% su base annua).

(3) In assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, è prevista la Commissione di istruttoria veloce, commissione determinata in misura fissa e commisurata ai costi sostenuti per la valutazione creditizia (istruttoria veloce) necessaria ad autorizzare l'operazione. Viene applicata in caso di addebiti che determinano, rispetto al saldo disponibile di fine giornata, uno sconfinamento o accrescono uno sconfinamento già esistente.

La commissione non è dovuta:

- per i consumatori, quando ricorrono tutte e due le seguenti condizioni:
 - lo sconfinamento complessivo è inferiore o pari a 500 euro;
 - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

Il cliente consumatore può beneficiare di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei 4 trimestri:

- per tutti i clienti quando lo sconfinamento ha luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca;
- per tutti i clienti quando la Banca non ha autorizzato lo sconfinamento.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.hellobank.it).

DOCUMENTO DI SINTESI N° 0
Conto corrente Hello! Money

Tassi di premio giacenza *					
Giacenza da euro	valore	valore	valore	valore	valore
A euro	valore	valore	valore	valore	valore
1° Trimestre	valore	valore	valore	valore	valore
2° Trimestre	valore	valore	valore	valore	valore
3° Trimestre	valore	valore	valore	valore	valore
4° Trimestre	valore	valore	valore	valore	valore
5° Trimestre	valore	valore	valore	valore	valore
6° Trimestre	valore	valore	valore	valore	valore
7° Trimestre	valore	valore	valore	valore	valore
8° Trimestre	valore	valore	valore	valore	valore

Tassi di premio fedeltà *					
Giacenza da euro	valore	valore	valore	valore	valore
A euro	valore	valore	valore	valore	valore
2 Trimestri consecutivi	valore	valore	valore	valore	valore
3 Trimestri consecutivi	valore	valore	valore	valore	valore
4 Trimestri consecutivi	valore	valore	valore	valore	valore
5 Trimestri consecutivi	valore	valore	valore	valore	valore
6 Trimestri consecutivi	valore	valore	valore	valore	valore
7 Trimestri consecutivi	valore	valore	valore	valore	valore
8 Trimestri consecutivi	valore	valore	valore	valore	valore

Altre Condizioni Economiche	
Operatività corrente e gestione della liquidità (valori espressi in euro)	
SPESE DI TENUTA CONTO	
Invio documenti di Trasparenza in formato cartaceo	1,00 (ad invio)
Invio documenti di Trasparenza in formato elettronico	0,00 (ad invio)
Recupero spese per bollo	Onere relativo all'imposta di bollo secondo le disposizioni legislative vigenti
Invio lettera contabile in formato cartaceo	per invio giornaliero 0,65 per invio decadale 1,30 per invio mensile 2,00 0,00 (ad invio)
Invio lettera contabile in formato elettronico	
Rimborso spese per rilascio copia di documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nei dieci anni precedenti	€ 10,33 per ogni singolo duplicato, con un tetto massimo di € 154,94
Versamento di vaglia postali ordinari e telegrafici localizzati in Uffici P.T. diversi dalla locale Cassa Provinciale o Ufficio Vaglia Risparmi Recupero fisso per ogni titolo.	1,03
Richiesta saldo e movimenti allo sportello	0,00
Commissione prelievo contante allo sportello	0,00
Commissione versamento contante alla sportello	0,00
Rendicontazione a norma PSD a sportello	0,00
Rendicontazione a norma PSD tramite internet	0,00
Spese di chiusura conto	0,00

DOCUMENTO DI SINTESI N° 0

Conto corrente Hello! Money

CAUSALI CHE DANNO ORIGINE A SCRITTURAZIONE CONTABILE CUI CORRISPONDE UN ONERE ECONOMICO	
L'addebito della commissione viene effettuato una volta al mese per tutte le operazioni effettuate allo sportello nel mese di riferimento. Di seguito l'elenco delle causali ABI delle operazioni che determinano l'addebito se disposte allo sportello: 10 (Emissione assegni circolari o vaglia), 11 (Pagamento utenze come servizi pubblici, luce, gas, telefono, ecc.), 19 (Imposte e tasse), 21 (Contributi assistenziali e previdenziali), 26 (Bonifico), 28 (Acquisto e vendita divise e/o banconote estere), 34 (Disposizioni di giro conto - stessa banca - SOLO SE SEGNO DARE), 52 (Prelevamento allo sportello), 79 (Disposizione di giro contro da/a altra banca - SOLO SE SEGNO DARE), Z4 (Versamento assegni postali), Z (Versamento indiretto), ZC (Pagamento per fornitura elettricità), ZD (Pagamento per servizio telefonico), ZE (Pagamento per servizi acqua/gas), ZL (Bonifico sull'estero), ZN (Negoziazione assegni sull'estero)	x,xx

ALTRO	
Altre spese di gestione della liquidita'	
Registrazione di ogni operazione disposta allo sportello non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione)	x,xx

Assegni			
		Assegni bancari liberi	Assegni bancari non trasferibili
COSTI E COMMISSIONI	Costo totale di un carnet di 10 assegni (1):	0,45	0,45
	Di cui costo per ogni assegno	0,45	0,45
	Di cui costo per operazione di rilascio del carnet di assegni	0,00	0,00
	Recupero imposta di bollo per richiesta assegno bancario in forma libera ex art. 49 co. 10 D.Lgs 231/2007	0,45	0,45
	Costo negoziazione per singolo assegno versato		0,00
	Costo per emissione assegno circolare		0,00
	Commissione per ciascun assegno tratto in divisa diversa da quella in cui è espresso il conto		5,16
	Recupero costi per il blocco di assegni bancari denunciati smarriti o rubati		5,00
COMMISSIONI E RECUPERO SPESE PER IL RITORNO DI ASSEGNI IMPAGATI O RICHIAMATI	Assegno bancario negoziato e reso protestato	2% min. 7,75 - max. 23,24 più spese di protesto	
	Assegno bancario negoziato e restituito insoluto "senza spese" o irregolare	7,75	
	Assegno pagato presso "Pubblico Ufficiale"	1,5% min. 7,75 - max. 25,82	
	Assegno richiamato su sportello BNL	10,33	
	Assegno richiamato su altra Banca	15,49	
TERMINI DI NON STORNABILITA' DELLE SOMME ACCREDITATE SUL CONTO	Assegni circolari BNL ed assegni bancari tratti sullo stesso sportello del versamento	1 giorni lavorativi	
	Assegni circolari BNL ed assegni bancari tratti sullo stesso sportello del versamento versati su ATM	2 giorni lavorativi	
	Assegni bancari BNL tratti su sportelli diversi da quello del versamento	6 giorni lavorativi	
	Assegni bancari e circolari di altre banche	7 giorni lavorativi	

(1): Gli assegni non sono vendibili singolarmente, ma solo in carnet da 10

Il "listino cambi BNL" viene formato sulla base delle quotazioni del mercato internazionale alle ore 13:00 di Londra, così come riscontrabili sulle pagine Reuters od analogo sistema informativo internazionale, qualora le pagine Reuters non fossero disponibili. Da queste quotazioni la Banca rileva giornalmente un cambio unico delle altre divise contro l'euro. A questo cambio unico (che rappresenta pertanto il "listino cambi BNL") la Banca applica uno spread (margine) nella misura massima dello 0.75%.

Anche nel caso in cui la Banca prenda a riferimento il tasso di cambio di mercato disponibile al momento in cui l'operazione di cambio viene negoziata, verrà applicato uno spread (margine) nella stessa misura massima dello 0.75%.

Nota bene: le tabelle dei bonifici sono aggiornate in coerenza con la vigente normativa europea.

Ai bonifici domestici si applicano fino al 1° febbraio 2014 le stesse condizioni degli equivalenti bonifici Sepa.

DOCUMENTO DI SINTESI N° 0

Conto corrente Hello! Money

Bonifici in uscita (valori espressi in euro)
Sepa Non Urgenti

Modalità di conferimento	Condizione	A favore Cliente BNL	A favore Cliente altre Banche
Sportello (1)	Spese di addebito	3,50	4,50
Supporto cartaceo (1)		3,50	4,50
Tutte - Ordine Continuativo (2)		2,00	3,00
Banca via Telefono (2)		1,40	2,00
Banca via Internet / Mobile		0,65	1,00
ATM (2)		1,00	2,00
Tutte	Valuta di addebito	Giorno di esecuzione	

Bonifici in uscita (valori espressi in euro)
Domestici Urgenti trattati e regolati mediante sistemi di pagamento di importo rilevante

Modalità di conferimento	Condizione	A favore Cliente BNL	A favore Cliente altre Banche
Supporto cartaceo	Spese di addebito	5,00	7,50
Supporto cartaceo	Diritto aggiuntivo di tesoreria per bonifici di importo > 500.000,00 euro verso altre banche	2,50	
Supporto cartaceo	Diritto aggiuntivo per bonifici disposti dopo le ore 15:15 ed entro le ore 16:15 del giorno di esecuzione	5,00	
Tutte	Valuta di addebito	Giorno di esecuzione	

NOTE RELATIVE ALLA SEZIONE

- (1) Il servizio relativamente a bonifici diretti verso EEA viene eseguito mediante bonifico estero
 (2) Servizio eseguito solo verso beneficiari di banche italiane. Non è attualmente disponibile per i conti estero in EURO di clientela non residente

DOCUMENTO DI SINTESI N° 0

Conto corrente Hello! Money

Bonifici in uscita (valori espressi in euro)						
Diretti verso l'estero						
Modalità di conferimento	Tipologia		Condizione			
Sportello	Bonifici in EURO diretto verso EEA	Qualsiasi importo	Stesse condizioni previste per i corrispondenti bonifici Sepa e domestici urgenti, trattati e regolati mediante sistemi di pagamento di importo rilevante			
	Bonifici in EURO diretto verso Non EEA	Importo pari o < di 12.500,00	Spese di addebito in conto	10,00		
			Fee aggiuntiva priorità urgente	2,60		
			Data valuta di addebito	Giorno di esecuzione		
		Importo > di 12.500,00	Spese di addebito in conto	10,30		
			Commissione di servizio	1,50 ‰		
			Fee aggiuntiva priorità urgente	2,60		
	Bonifici in divisa diversa da EURO diretto verso tutti	Qualsiasi importo	Data valuta di addebito	Giorno di esecuzione		
			Spese di addebito in conto	12,90		
			Commissione di servizio	1,50 ‰ minimo 4,13		
			Fee aggiuntiva priorità urgente	2,60		
			Fee aggiuntiva spese regolamento USD	4,13		
Fee aggiuntiva per bonifici espressi in divisa diversa da quella del paese di destinazione			4,10			
Supporto cartaceo	Bonifici in EURO diretto verso EEA	Qualsiasi importo	Stesse condizioni previste per i corrispondenti bonifici Sepa e domestici urgenti, trattati e regolati mediante sistemi di pagamento di importo rilevante			
	Bonifici in EURO diretto verso Non EEA	Importo pari o < di 12.500,00	Spese di addebito in conto	10,00		
			Fee aggiuntiva priorità urgente	2,60		
			Data valuta di addebito	Giorno di esecuzione		
	Bonifici in EURO diretto verso Non EEA	Importo > di 12.500,00	Spese di addebito in conto	10,30		
			Commissione di servizio	1,50 ‰		
			Fee aggiuntiva priorità urgente	2,60		
			Data valuta di addebito	Giorno di esecuzione		
			Bonifici in divisa diversa da EURO diretto verso tutti	Qualsiasi importo	Spese di addebito in conto	12,90
					Commissione di servizio	1,50 ‰ minimo 4,13
	Fee aggiuntiva priorità urgente	2,60				
	Fee aggiuntiva spese regolamento USD	4,13				
Fee aggiuntiva per bonifici espressi in divisa diversa da quella del paese di destinazione	4,10					
Fee aggiuntiva spese telefoniche, fax, sostenute, minimo	1,00					
Data valuta di addebito	Giorno di esecuzione					

NOTE RELATIVE ALLA SEZIONE

- Spese OUR: in caso di opzione tariffaria OUR (se ammessa per la tipologia di pagamento prescelta), saranno addebitati eur 12,90 salvo ulteriore conguaglio per le spese reclamate dalla banca estera.
- EEA: European Economic Area, comprendente i 28 Paesi Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
- Il "listino cambi BNL" viene formato sulla base delle quotazioni del mercato internazionale alle ore 13:00 di Londra, così come riscontrabili sulle pagine Reuters od analogo sistema informativo internazionale, qualora le pagine Reuters non fossero disponibili. Da queste quotazioni la Banca rileva giornalmente un cambio unico delle altre divise contro l'euro. A questo cambio unico (che rappresenta pertanto il "listino cambi BNL") la Banca applica uno spread (margine) nella misura massima dello 0.75%. Anche nel caso in cui la Banca prenda a riferimento il tasso di cambio di mercato disponibile al momento in cui l'operazione di cambio viene negoziata, verrà applicato uno spread (margine) nella stessa misura massima dello 0.75%.

DOCUMENTO DI SINTESI N° 0

Conto corrente Hello! Money

Bonifici in entrata (valori espressi in euro)			
Sepa			
Condizione			
Spese di accredito in conto		0,00	
Data valuta di accredito		Stesso giorno lavorativo riconosciuto a BNL dalla banca dell'ordinante	
Provenienti dall'estero			
Tipologia	Condizione		
Bonifici in EURO provenienti da EEA	Qualsiasi importo	Stesse condizioni previste per i corrispondenti bonifici Sepa	
Bonifici in EURO provenienti da Non EEA	Importo pari o < di 12.500,00	Spese di accredito in conto	5,00
		Data valuta di accredito	Stesse condizioni previste per i corrispondenti bonifici nazionali
	Importo > di 12.500,00	Spese di accredito in conto	7,75
		Commissione di servizio	1,50 ‰
Bonifici in divisa diversa da EURO provenienti da tutti	Qualsiasi importo	Data valuta di accredito	Stesse condizioni previste per i corrispondenti bonifici nazionali
		Spese di accredito in conto	10,30
		Commissione di servizio	1,50 ‰ (minimo 4,13)
		Fee aggiuntiva bonifico espresso in USD	4,13
		Data valuta di accredito	Se divisa EEA: stesso giorno lavorativo riconosciuto dalla banca dell'ordinante Se divisa diversa EEA: 1 giorno lavorativo successivo a quello riconosciuto dalla banca dell'ordinante

NOTE RELATIVE ALLA SEZIONE

- EEA: European Economic Area, comprendente i 28 Paesi Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
 - Il "listino cambi BNL" viene formato sulla base delle quotazioni del mercato internazionale alle ore 13:00 di Londra, così come riscontrabili sulle pagine Reuters od analogo sistema informativo internazionale, qualora le pagine Reuters non fossero disponibili. Da queste quotazioni la Banca rileva giornalmente un cambio unico delle altre divise contro l'euro. A questo cambio unico (che rappresenta pertanto il "listino cambi BNL") la Banca applica uno spread (margine) nella misura massima dello 0.75%. Anche nel caso in cui la Banca prenda a riferimento il tasso di cambio di mercato disponibile al momento in cui l'operazione di cambio viene negoziata, verrà applicato uno spread (margine) nella stessa misura massima dello 0.75%.

Bonifici in uscita		
Sepa Non Urgenti		
Modalità di conferimento dell'ordine	Orario limite di ricezione (1)	
	Giorni Feriali (2)	Giorni Semifestivi (3)
Sportello (6)	Chiusura Sportello	Chiusura Sportello
Supporto cartaceo (6)	Chiusura Sportello	Chiusura Sportello
Banca via Telefono (8)	17:00	17:00
Banca via Internet / Mobile (7) (8)	17:00	17:00
ATM (8)	17:00	17:00
Domestici Urgenti trattati e regolati mediante sistemi di pagamento di importo rilevante		
Modalità di conferimento dell'ordine	Orario limite di ricezione (1)	
	Giorni Feriali (2)	Giorni Semifestivi (3)
Supporto cartaceo	Chiusura Sportello (4)	Chiusura Sportello (4)
Diretti verso l'estero - in Euro (5)		
Modalità di conferimento dell'ordine	Orario limite di ricezione (1)	
	Giorni Feriali (2)	Giorni Semifestivi (3)
Sportello	Chiusura Sportello	Chiusura Sportello
Supporto cartaceo	Chiusura Sportello	Chiusura Sportello
Diretti verso l'estero - Ordinario in Divisa diversa da Euro		
Modalità di conferimento dell'ordine	Orario limite di ricezione (1)	
	Giorni Feriali (2)	Giorni Semifestivi (3)
Sportello	Chiusura Sportello	Chiusura Sportello
Supporto cartaceo	Chiusura Sportello	Chiusura Sportello

(1) La ricezione entro l'orario limite indicato consente l'esecuzione del pagamento nei termini standard previsti da contratto di conto corrente per la specifica tipologia di bonifico richiesta.

La ricezione oltre l'orario limite indicato comporta il differimento dell'esecuzione del pagamento alla prima giornata operativa/lavorativa utile successiva, salvo diversi accordi con la clientela.

Per tutti i canali telematici/a distanza, l'orario limite corrisponde all'orario di ricezione presso la piattaforma tecnologica BNL dell'ordine/flusso dispositivo, indipendentemente da quando l'ordine/flusso dispositivo è stato consegnato ad eventuale altra banca/prestatore di servizio.

(2) Lunedì - Venerdì, ad eccezione - per i bonifici urgenti/importo rilevante - del "Venerdì Santo".

(3) Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono (fatta eccezione per la città di Roma per la quale la ricorrenza del Santo Patrono - 29 giugno - deve essere considerata giorno festivo).

(4) L'esecuzione si deve intendere riferita alla prima giornata operativa utile successiva

DOCUMENTO DI SINTESI N° 0
Conto corrente Hello! Money

- (5) I COT dei pagamenti in euro verso Paesi EEA si riferiscono a bonifici trattati e regolati mediante sistemi di pagamento di importo rilevante
 (6) Il servizio relativamente a bonifici diretti verso EEA viene eseguito mediante bonifico estero
 (7) Per bonifici diretti verso EEA: 14:00
 (8) Per bonifici verso beneficiari BNL l'orario limite di ricezione è 18:30 sia per giorni feriali che semifestivi

Valute - Voci di costo		
Sui prelevamenti	Prelievi di contante allo sportello e assegni bancari a traenza diretta sullo sportello presso cui è intrattenuto il conto	Giorno di prelevamento
	Prelievo a mezzo sportello automatico (ATM) BNL o altri Istituti	Giorno di prelevamento
	Con assegno bancario	Giorno di emissione
Sui versamenti (*)	Contante, assegni bancari tratti sullo stesso sportello del versamento ed assegni circolari BNL	Giorno di versamento
	Assegni bancari BNL tratti su sportelli diversi da quello del versamento	0 giorni lavorativi
	Assegni circolari di altri Istituti e vaglia postali	3 giorni lavorativi
	Assegni bancari di altri Istituti e assegni postali	1 giorno lavorativo
Altre	Valute di addebito per pagamento MAV	Data esecuzione
	Valuta di addebito per pagamento Addebiti Diretti	Data esecuzione
	Pagamento Effetti - Titoli a scadenza	Scadenza
	Pagamento Effetti - Titoli a vista	Data ordine di ritiro
	Ri.Ba. pagata con addebito in conto corrente	Data scadenza titolo
	Bollettino Bancario - Freccia pagato con addebito in conto corrente	Data esecuzione

(*) Per i versamenti eseguiti su ATM, per data di versamento deve intendersi:

per gli assegni, la data di esecuzione dell'operazione se la stessa viene eseguita entro le ore 16.00 in giorni lavorativi bancari

per il contante, la data di esecuzione dell'operazione, se la stessa viene eseguita entro le 18.30 in giorni lavorativi bancari

Per i versamenti eseguiti successivamente agli orari sopra indicati, per data di versamento si intende il primo giorno lavorativo successivo.

Altre commissioni dei servizi di pagamento (valori espressi in euro)				
Voci di costo	Canale (1)			
	Sportello	ATM	Internet	Telefono
Giroconto	3,50	0,00	0,00	0,00
Pagamento tramite bollettini di c/c postale	5,00	N.D.	2,30	2,75
Pagamento utenze convenzionate (3)	4,00	0,50	0,50	1,00
Costo pagamento utenze convenzionate con servizio CBILL (2) (3)	N.D.	N.D.	1,00	N.D.
Costo pagamenti diversi con servizio CBILL (2)	N.D.	N.D.	1,00	N.D.
Ricarica carta prepagata	5,16	1,00	1,00	N.D.
Ricarica cellulari	N.D.	0,00	0,00	N.D.
Donazione Telethon	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento bollettino ICI	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Lista ultime 15 movimenti via fax	N.D.	N.D.	N.D.	1,00
Pagamento tributi e contributi con "Modello Unificato F24"	0,00	N.D.	0,00	N.D.
Pagamento tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate con "Modello F23"	0,00	N.D.	0,00	N.D.
Pagamento bollettino MAV	0,75	0,00	0,00	0,00
Pagamento bollettino bancario-Freccia	1,65	N.D.	0,00	N.D.
Pagamento del bollettino RAV	3,10	0,00	0,00	0,00
Ricarica iTunes	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

NOTE RELATIVE ALLA SEZIONE

(1) La data valuta è uguale alla data esecuzione operazione.

(2) Si segnala che ciascun Fatturatore ha facoltà di richiedere al Cliente, a fronte dell'utilizzo del nuovo servizio di pagamento CBILL, delle commissioni aggiuntive rispetto a quelle previste e applicate dalla Banca.

(3) Il valore indicato si riferisce ad accordi con enti minori, per altre aziende il prezzo indicato potrà essere inferiore.

Voci di costo	Operatività in conto
Commissione per ogni addebito sul conto corrente per pagamento telepass	1,55
Addebito Diretto SEPA	0,00
Commissione per l'invio di ciascuna contabile di Addebito Diretto SEPA	1,00
Commissione per richiesta copia mandato di Addebito Diretto SEPA	10,33
Commissione per richiesta di storno dell'Addebito Diretto SEPA (esercizio della facoltà di storno)	2,07
Ritiro effetto su sportello BNL su piazza	1,03
Ritiro effetto su sportello BNL fuori piazza	3,10
Ritiro effetto su altra Banca	11,36

DOCUMENTO DI SINTESI N° 0
Conto corrente Hello! Money

LEGENDA	
Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.
Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il Cliente può utilizzare le somme versate.
Fido o affidamento	Somma che la Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente oltre il saldo disponibile.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il Cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Spesa singola operazione non compresa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze
Spese per invio estratto conto	Costo che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, e quindi vietato, bisogna individuare tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Valute sui prelievi	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano a decorrere gli interessi.
Valute sui versamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano a decorrere gli interessi.

DOCUMENTO DI SINTESI N° 0
Carta Hello! Mat

Documento di Sintesi N. 0 del xx/xx/xxxx

La Carta di Debito Hello! Mat consente, a valere sul conto corrente di regolamento, di ottenere informazioni relative al rapporto di conto corrente (es. saldo e movimenti), di prelevare denaro in Italia e all'estero, di versare denaro contante e assegni, di effettuare ricariche telefoniche e ricariche della carta prepagata BNL e Hello bank!, di effettuare bonifici tramite gli sportelli automatici abilitati BNL (di seguito denominati ATM), nonché di usufruire di tutti gli altri servizi a cui la carta viene abilitata. Il Titolare accede al Servizio mediante l'uso di una carta e del relativo codice personale segreto. Si riportano di seguito le condizioni economiche che regolano lo specifico servizio di carta di debito. Per le operazioni di bonifico tramite ATM sono applicate le commissioni previste nel contratto di conto corrente.

VOCI DI COSTO	
Quota primo anno	Euro 0,00
Quota annuale carta a regime	Euro 0,00
Costo emissione carta	Euro 0,00
PRELIEVI ATM E ACQUISTI NEI PUNTI DI VENDITA (POS) (1)	
Commissione di Prelievo presso sportello automatico (ATM) BNL e Gruppo BNP Paribas	Euro 0,00
Commissione di Prelievo presso sportello automatico (ATM) di altre Banche in Italia	Euro 0,00
Commissione di Prelievo presso ATM Cirrus/Maestro in Italia e all'estero	Euro 0,00
Valuta di addebito in conto corrente prelievi	DATA OPERAZIONE
Commissione per acquisti effettuati in Italia (PagoBancomat e Maestro) e all'estero (circuito Maestro)	Euro 0,00
Valuta di addebito in conto corrente	DATA OPERAZIONE
Commissione valutaria per operazioni valuta extra Euro 2	1,50%
PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI – CIRCUITO FASTPAY	
Commissioni per pagamenti effettuati presso caselli abilitati	Euro 0,00
Valuta di addebito	valuta media ponderato
VERSAMENTO DI CONTANTE ED ASSEGNI ESEGUITO A MEZZO IMPIANTI AUTOMATICI	
Commissioni per versamenti effettuati sul proprio conto corrente presso BNL	Euro 0,00
Valute	Conteggiati a partire dal "giorno di versamento" con le modalità e le condizioni previste dal conto corrente sul quale viene effettuata l'operazione
Disponibilità Somme Versate	
Termini di non stornabilità delle somme accreditate sul conto	
INFORMATIVE, INVIO DOCUMENTI E GESTIONE CARTA	
Saldo ed elenco ultimi movimenti di tutti i conti correnti collegati alla carta, elenco posizione Titoli, informazioni su Assegni Circolari BNL	Euro 0,00
Invio documenti di trasparenza in formato cartaceo	Euro 1,00
Invio documenti di trasparenza in formato elettronico	Euro 0,00
Costo blocco Carta	Euro 0,00
Costo sostituzione carta	Euro 0,00
LIMITI DI UTILIZZO (3)	
Prelievo contante (Bancomat/Maestro): Limite mensile presso ATM BNL e ATM altre Banche	Euro 0,00
Prelievo contante (Bancomat/Maestro): Limite giornaliero 1	
- presso ATM BNL 1	Euro 0,00
- presso ATM altre Banche (3) 1	Euro 0,00
Pagamento su POS (Pagobancomat/Maestro):	
- Limite mensile	Euro 0,00
- Limite giornaliero	Euro 0,00
FASTPAY: Per singolo utilizzo (salvo variazioni in base a modifiche tariffarie)	Euro 0,00
Bonifico disposto da ATM BNL:	
- Limite per singola operazione	Euro 10.000
- Limite Giornaliero	Euro 50.000

(1) Per le transazioni Extra Europa l'operatività della carta può essere abilitata o disabilitata su espressa scelta del cliente, che dovrà essere formalmente comunicata alla Banca.

(2) Cambio praticato sulle operazioni in valuta, per le valute dei Paesi non Euro: l'importo delle operazioni effettuate all'estero viene addebitato in Euro al tasso di cambio applicato da MasterCard International al momento della ricezione della transazione. MasterCard International determina tale tasso di cambio sulla base delle quotazioni delle principali borse estere.

(3) Gli importi sono prelevabili e/o spendibili a condizione che il conto corrente di regolamento presenti la disponibilità della somma richiesta. I limiti giornalieri e mensili di prelievo contante e pagamento POS sono modificabili esclusivamente su richiesta del Cliente presso l'Agenzia BNL di riferimento.

(4) Il limite di prelievo giornaliero complessivo è da intendersi pari al valore massimo previsto per gli ATM BNL. Fermo restando il limite giornaliero, il limite di prelievo massimo consentito sulla singola operazione è di Euro 500,00 su ATM BNL e Euro 250,00 su ATM di altre Banche. L'importo prelevabile dagli sportelli automatici dipende dalla disponibilità dei tagli di banconote presente negli stessi.

(5) Tale operazione è consentita solo in caso di attivazione del servizio SMS Alert sulle operazioni di bonifico. Il limite giornaliero tiene conto anche di tutte le operazioni dispositive effettuate tramite i Canali Diretti della Banca (internet, Telefono e ATM); non tiene conto, invece, di eventuali bonifici disposti presso l'Agenzia. Tali limiti non sono modificabili.

(*) Redatto ai sensi del Capo I, Titolo VI (Trasparenza delle Condizioni Contrattuali) del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della Deliberazione CICR 4 marzo 2003 e dell'art 7 della sezione II delle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 29 Luglio 2009.

DOCUMENTO DI SINTESI N° 0
Carta Hello! Mat**Documento di Sintesi dei Canali Diretti**

Il servizio consente di avere accesso, tramite INTERNET o canale Telefonico, ad una serie di funzioni informative e dispositive su conti correnti, depositi titoli e altri rapporti bancari, oltre che ad una sezione di commercio elettronico.

VOCI DI COSTO	
Canone periodico	Gratuito
Contributo di attivazione	Gratuito
Invio Documenti di Trasparenza	Gratuito
Costo Mobile app banking di Hello bank! (nella quale è prevista la funzionalità di generazione del token)	Gratuito

Hello bank!

by BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

Conto corrente Hello! Money e Servizi Aggiuntivi

Documentazione Contrattuale

INDICE	2
LETTERA DI PRESENTAZIONE DI CONTO CORRENTE	3
INFORMAZIONI GENERALI SULLA BANCA	3
SEZIONE I - CONTO CORRENTE HELLO! MONEY	4
I PARTE - REGOLE BASE DI CONTO CORRENTE	4
II PARTE - SINGOLI SERVIZI ACCESSORI AL CONTO CORRENTE	9
SEZIONE A - ASSEGNI	9
SEZIONE B - SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO	10
SEZIONE II - CARTA DI DEBITO Hello! Mat	16
SEZIONE III - NORME E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO CHE REGOLA I RAPPORTI A DISTANZA TRA	
BANCA E CLIENTE	19
CONDIZIONI GENERALI	
CONDIZIONI SPECIALI	
INFORMATIVA FATCA ED AEOI	
NORMATIVA FATCA E NORMATIVA AEOI	23
GLOSSARIO FATCA – AEOI	24
LEGENDA	31

Gentile Cliente,

da più parti viene segnalata l'esigenza di semplificazione e trasparenza della documentazione bancaria, spesso di difficile lettura e comprensione. La legge, d'altra parte, ci obbliga ad inserire molte informazioni che rendono i documenti lunghi e complicati. Noi abbiamo deciso, nell'assoluto rispetto della legge, di "riscrivere le regole" in un nuovo modo, semplice e chiaro. Abbiamo deciso di scrivere in questo modo in particolare i contratti di conto corrente, della carta di debito e dei servizi che regolano i rapporti a distanza tra Banca e Cliente (canalità diretta). Come vedrà le "clausole" di questi contratti sono scritte perlopiù in forma di domanda e risposta, talvolta anche in corrispondenza di simboli grafici e di richiami di attenzione. Questa nuova impostazione Le consente una lettura agevole e di conseguenza una firma più consapevole. Inoltre, poiché tutti gli articoli di un contratto sono importanti, ma alcuni lo sono più di altri, perché applicati più spesso o perché contengono cose decisive da sapere, abbiamo dunque indicato di fianco ai punti più importanti alcuni simboli grafici (si veda legenda sotto), mettendo anche esempi pratici, in modo che Lei possa prestare ancora più attenzione e comprendere meglio il contenuto del contratto. Si precisa che il contenuto degli esempi, in taluni casi, è puramente indicativo. Pertanto, La preghiamo di verificare sempre le condizioni presenti nel frontespizio del contratto (cosiddetto Documento di Sintesi), che viene tempestivamente aggiornato ed inviato al Cliente alle scadenze stabilite. Le raccomandiamo di leggere attentamente tutto il documento che costituisce, anche se scritto in questo nuovo modo, l'accordo contrattuale; pertanto, con la firma di questi accordi, Lei e la Banca si impegnano al rispetto degli obblighi derivanti da questo contratto.

LEGENDA



Simbolo che abbiamo messo a fianco di una clausola che abbiamo ritenuto opportuno suggerire di leggere con attenzione, considerata la sua utilità o importanza. Ciò non toglie, ovviamente, che tutte le clausole vanno lette attentamente.



Simbolo con cui abbiamo evidenziato le clausole che necessitano di un'approvazione specifica, fermo restando che l'elenco completo è contenuto nell'apposito riquadro contrattuale, da firmare. La legge, infatti, ha imposto che le clausole potenzialmente onerose per il Cliente debbano essere sempre specificatamente approvate dallo stesso, nel presupposto che in questo modo chi le firma faccia particolare attenzione.



Simbolo che indica un esempio illustrativo della relativa clausola contrattuale. Abbiamo ritenuto utile inserire esempi soprattutto nella parte dei bonifici e degli altri servizi di incasso e pagamento, considerato che in questa parte è importante capire le modalità e i tempi di esecuzione dell'ordine di pagamento del Cliente.

Altri simboli hanno infine una valenza illustrativa.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA BANCA

Informazioni Generali

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (in forma contratta "BNL SpA" e denominazione commerciale "BNL") ha sede legale in Roma, via V.Veneto 119 (cap 00187) e risulta iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con numero d'iscrizione, codice fiscale e partita IVA 09339391006. La BNL è inoltre iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 78.60 ed è Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005. Il legale rappresentante della Banca è l'Amministratore Delegato. La BNL SpA è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A. - Parigi ai sensi dell'art. 2497 cod. civ..

Mezzi di comunicazione

Per ogni esigenza i clienti possono mettersi in contatto con la Banca attraverso il numero verde 800.900.099 o scrivendo alla sede legale all'indirizzo sopra riportato. La lingua ufficiale utilizzata sia nei rapporti Banca-Cliente che nella redazione della documentazione è l'italiano. I clienti, tuttavia, possono chiedere di ottenere documentazione in inglese o francese. La Banca si riserva la facoltà di accettare, ove possibile, la richiesta della clientela.

SEZIONE I - CONTO CORRENTE HELLO! MONEY

I PARTE - Regole base del conto corrente Hello! Money

Articolo 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Che cos'è il conto corrente?

Il conto corrente bancario semplifica la gestione del denaro: il Cliente deposita in Banca i suoi risparmi, la Banca li custodisce e consente di regolare tramite il conto corrente una serie di servizi, quali per esempio accredito dello stipendio o della pensione, pagamenti, incassi, bonifici, domiciliazione delle bollette, assegni, oltre che il fido (ove richiesto) ed altri servizi per i quali il Cliente deve firmare un apposito contratto (come la carta di debito, per esempio Carta di debito). Il Cliente può versare e prelevare denaro dal conto corrente in qualsiasi momento. Il conto può essere espresso non solo in euro, ma anche in una valuta diversa dall'euro (ad es. in dollari).

Un conto corrente particolare è il conto corrente vincolato con il quale la Banca svolge un servizio essenzialmente di deposito per conto del Cliente, custodendone il denaro e restituendolo alla scadenza convenuta corrispondendo degli interessi. I prelevamenti e/o l'estinzione anticipata prima della scadenza prevista e concordata comportano, da parte della Banca, l'applicazione di una penale calcolata sull'importo dell'estinzione (prelevamento) e della data dell'estinzione (prelevamento) stessa sino alla scadenza del vincolo. Alla scadenza prevista, salvo diverso accordo tra la Banca e il Cliente, il conto corrente vincolato si estingue, e la Banca provvederà a mettere a disposizione del Cliente l'eventuale saldo creditore che dovesse risultare a suo favore o a richiedere al Cliente stesso quanto fosse da lui dovuto.

Articolo 2 APERTURA DEL CONTO



Come si apre?

Per richiedere l'apertura del conto corrente, il Cliente deve:

- fornire alla Banca almeno un documento di identità valido, il Codice Fiscale nonché ogni altro dato richiesto secondo la normativa vigente (come la natura e lo scopo del rapporto, l'eventuale titolare effettivo, ecc.);
- firmare il presente contratto tramite firma elettronica avanzata.



Considerato che il presente contratto viene aperto via Internet, qualora il Cliente intenda usufruire di servizi direttamente allo sportello o che, in ogni caso, richiedano la firma autografa (per esempio assegni), è necessario che il Cliente depositi alla Banca l'originale della propria. Per firma autografa depositata si intende quella inserita dal Cliente nello spazio del modulo di apertura dedicato alla firma (specimen di firma). È importante ricordare come si è firmato nello specimen. Infatti quando per compiere un'operazione è necessaria la firma del Cliente (per esempio assegni), tale firma deve corrispondere il più possibile a quella inserita sullo specimen. Nel caso in cui la Banca abbia dei dubbi che la firma sia proprio quella del Cliente, l'operazione richiesta può essere non eseguita, al fine di tutelare il Cliente dalle conseguenze di un'eventuale contraffazione della sua firma.

Articolo 3 IDENTIFICAZIONE DEL CONTO

Come si può identificare un conto?

Un conto si identifica attraverso le coordinate bancarie. Le coordinate bancarie costituiscono un codice la cui finalità è quella di agevolare trasferimenti di denaro tra clienti di banche diverse attraverso procedure elettroniche.

In particolare, il codice IBAN - International Banking Account Number - è il codice bancario internazionale che individua in maniera univoca un conto corrente identificando paese, banca, agenzia dove il rapporto è intrattenuto e numero di c/c. È bene tenere con sé l'IBAN perché esso deve essere fornito ogni volta che si effettua un'operazione (ad esempio bonifico). L'IBAN è indicato nell'estratto conto periodico del Cliente e può essere verificato con l'aiuto dei servizi a distanza (Banca via Internet).

Articolo 4 RAPPRESENTANZA

Possono operare altre persone, diverse dal Cliente, sul conto?

Sì, a condizione che il Cliente le abbia autorizzate, in forma scritta, precisando, sempre per iscritto, entro quali limiti possono operare. Queste persone autorizzate dal Cliente dovranno depositare la loro firma in Banca. L'autorizzazione può riguardare tutte le facoltà del Cliente o parte di esse, quali, ad esempio, emissione di assegni bancari; versamento e/o prelievo di somme; deleghe di pagamento o riscossione; ecc.

È possibile nel tempo revocare e/o modificare i poteri concessi dal Cliente ad altre persone?

Queste persone possono rinunciare ai poteri loro concessi?

Sì, purché le revoche e le modifiche dei poteri concessi alle persone autorizzate, come pure le rinunce da parte delle persone stesse, vengano comunicate per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata.



Queste revoche, modifiche, rinunce non avranno effetto, e il Cliente non potrà contestarle, finché la Banca non avrà ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò vale anche se le revoche, modifiche o rinunce alle facoltà concesse sono state depositate e pubblicate come previsto dalla legge o comunque rese note con mezzi adeguati. Il Cliente non potrà contestare alla Banca altre cause di interruzione dei poteri di rappresentanza concessi, fino a quando la Banca non ne ha avuto notizia legalmente certa.

Articolo 5 COINTESTAZIONE

Il conto può essere intestato a più persone?

Sì, il conto può essere intestato a più persone (cosiddetto conto cointestato). In questo caso, i cointestatori potranno compiere le operazioni separatamente, cioè ognuno da solo ma con effetto su tutti (si chiama "potere di firma disgiunta");

In caso di conto cointestato chi risponde nei confronti della Banca?

I cointestatori risponderanno nei confronti della Banca tutti insieme (cosiddetta responsabilità solidale) tra loro delle eventuali esposizioni (cioè conto con saldo debitore) che, per qualsiasi ragione, si venissero a creare sul conto, anche se prodotte dalle disposizioni di uno solo dei cointestatori.

In un conto cointestato, chi può nominare le persone autorizzate ad operare sul conto stesso?

Sia in un conto a firme congiunte che in un conto a firme disgiunte, le persone autorizzate a rappresentare i cointestatori dovranno essere nominate per iscritto da tutti, secondo le regole previste dall'art. 4. Tuttavia, in un conto a firme disgiunte la revoca dei poteri di

rappresentanza può essere fatta anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà concesse dovrà essere fatta da tutti. Per la forma e gli effetti delle nomine, le revoche, le modifiche e le rinunce si veda quanto stabilito dall'art. 4.

Le altre cause di interruzione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatori. In ogni caso però si applica quanto disposto dall'art. 4.

Le comunicazioni vengono inviate a tutti?

Non necessariamente; la Banca, infatti, in assenza di specifici accordi, invia le comunicazioni, le notifiche e gli estratti conto ad una sola persona, con piena validità nei confronti anche delle altre persone cointestatarie del conto. La scelta, in assenza di specifiche indicazioni da parte dei clienti, ricadrà sul primo nominativo.

Cosa succede in caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del conto?

In caso di morte, la Banca, anche per rispettare specifiche norme di legge soprattutto in materia fiscale, provvede al blocco del conto in modo che gli eredi possono fornire la documentazione per la successione (certificato di morte, dichiarazione sostitutiva o atto notorio, dichiarazione di successione laddove necessaria, testamento se esistente), e riconosce poi il saldo disponibile agli eredi e ai clienti superstiti, secondo le rispettive quote loro spettanti. In caso di sopravvenuta incapacità, la Banca aggiorna i dati del conto inserendo quelli del legale rappresentante (es. amministratore di sostegno, tutore) sulla base dei documenti prodotti, consentendo a quest'ultimo l'operatività sul conto. In ogni caso, la Banca ha diritto di pretendere l'intervento di tutti i cointestatori, degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace se almeno uno di essi comunica alla Banca la sua opposizione anche solo con lettera raccomandata.



Articolo 6 ACCREDITI E ADDEBITI

Come vengono registrati gli accrediti e gli addebiti sul conto?

In generale, le somme di denaro versate o prelevate direttamente dal Cliente e quelle che la Banca accredita e addebita per conto dello stesso sono riportate sul conto corrente attraverso registrazioni, dette di accredito se a suo favore e di addebito nell'ipotesi opposta. Le operazioni di accredito determinano una variazione in aumento delle somme raccolte, quelle di addebito invece una loro diminuzione. Più in particolare, se il Cliente non comunica istruzioni contrarie, la Banca registra in conto corrente tutti gli accrediti disposti da terzi in favore del Cliente, ferma restando la possibilità per la Banca di non procedere a tali accrediti in presenza di un giustificato motivo. Sul punto, si veda, per un maggior dettaglio, le successive clausole relative alle sezioni sui servizi di incasso e pagamento.

Quando il Cliente ha la disponibilità delle somme accreditate sul conto?

Ad ogni accredito o addebito, la Banca assegna tre tipologie di date (contabile, valuta e disponibile).



La data contabile rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione.

La data valuta invece è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione, senza conferire al Cliente la disponibilità delle somme accreditate. La possibilità di utilizzare effettivamente queste somme si ha solo dalla data di disponibilità economica. Le tre fasi possono avvenire in momenti diversi e la loro decorrenza dipende dal tipo di operazione.



Ad esempio, il Cliente versa in Banca un assegno bancario, tratto su una banca italiana diversa dalla Banca, lunedì 19 febbraio (data contabile); giovedì 22 febbraio è la data valuta; venerdì 23 febbraio è la data di disponibilità economica.

La Banca può addebitare in conto delle somme precedentemente accreditate?

Di regola no; tuttavia, in particolari situazioni (ad esempio, mancato incasso di titoli versati sul conto salvo buon fine), la Banca si riserva il diritto di addebitare le somme precedentemente accreditate e ciò, in casi eccezionali (ad es. insolvenza di chi deve pagare l'assegno), anche prima della verifica o dell'incasso. La Banca è altresì autorizzata dal Cliente, per sé e per i suoi aventi diritto, ad addebitare sul conto corrente gli importi della pensione del Cliente o di altre erogazioni della stessa natura da parte dell'Inps precedentemente accreditati sul conto, nel caso in cui l'Inps stessa ne richieda la restituzione direttamente alla Banca, in quanto dichiarati dall'ente pensionistico come non dovuti.

Articolo 7 COSTI

Quanto costa il conto?

In linea generale, i costi sono determinati da un canone per la tenuta del conto, da spese per la registrazione di ogni operazione e da commissioni per l'esecuzione delle singole operazioni, la cui misura varia a seconda della loro tipologia (ad esempio: prelievo di contante, utilizzo della Carta di debito, incasso assegni). Gravano sul Cliente anche gli oneri fiscali (ad esempio bollo) e le spese postali per la corrispondenza.



I vari costi del conto sono riportati nel Documento di Sintesi. Il Documento di Sintesi si trova nel frontespizio di questo contratto e ne forma parte integrante. In ogni caso la Banca, almeno una volta l'anno, invia al Cliente un Documento di Sintesi (cosiddetto periodico) con il riepilogo di tutte le condizioni economiche applicate al conto.

E se il conto dovesse finire "in rosso", quanto si paga?



In assenza di fido, nel caso in cui l'importo degli addebiti ecceda quello degli accrediti, il conto presenta un saldo debitore per il Cliente (il conto finisce "in rosso" e si verifica di conseguenza lo scoperto di conto).



Considerato che lo scoperto di conto non è una situazione regolare, di norma la Banca non lo concede. Pertanto il conto non finisce in rosso in quanto la Banca, una volta verificata l'assenza di soldi sufficienti, non eseguirà gli ordini di pagamento disposti dal Cliente. Nei casi in cui lo scoperto di conto viene concesso, la Banca applica un tasso di interesse debitore, fino a quando non siano stati effettuati i versamenti necessari per rientrare dello scoperto e può applicare anche commissioni (ad esempio, commissione di istruttoria veloce per la valutazione creditizia necessaria ad autorizzare o negare l'operazione) nella misura prevista nel Documento di Sintesi. Lo scoperto va distinto dal caso in cui il saldo è debitore ma il conto è assistito da un fido. Mentre infatti lo scoperto di conto ha carattere episodico e richiede il pronto rimborso del debito verso la Banca, il fido rappresenta una somma di denaro che la Banca concede al Cliente e che questi può utilizzare liberamente; richiede la firma di un apposito contratto che ne regola l'ammontare e le condizioni (ad esempio: tasso di interesse). L'utilizzo del conto oltre il limite di fido genera anch'esso lo scoperto di conto, di cui al precedente paragrafo.



Ad esempio, un conto con saldo debitore di 600 euro, non assistito da alcun fido, presenta uno scoperto di conto di 600 euro. Su questo importo di 600 euro, la Banca applica il tasso debitore, più le eventuali commissioni (es. commissione di istruttoria veloce).

Se invece il conto è assistito da un fido di 500 euro, vi sarebbe uno scoperto di conto di 100 euro.

In questo caso, considerato che c'è un fido, applica sui 500 euro del fido il tasso relativo al fido (indicato nel Documento di Sintesi del contratto di fido); sui 100 euro dello scoperto, il tasso debitore, più le eventuali commissioni (es. commissione di istruttoria veloce).

Qual è il tasso di interesse che riceve il Cliente?

Il Cliente riceve il tasso ordinario indicato nel Documento di Sintesi, oltre ad una remunerazione aggiuntiva (costituita da un premio giacenza e un premio fedeltà, come sotto indicati) in relazione alle nuove somme di denaro trasferite sul conto corrente tramite bonifici o assegni provenienti da altre banche (c.d. "New Cash"). Non sono considerate "New Cash" le somme di denaro provenienti da altri conti correnti di cui il Cliente risulti titolare o cointestatario presso la Banca, né le somme derivanti da disinvestimenti di prodotti di risparmio amministrato detenuti presso la Banca o prodotti di risparmio gestito o assicurativi intermediati dalla Banca, né la remunerazione aggiuntiva costituita dal premio giacenza e dal premio fedeltà (vedi anche paragrafo seguente).

La liquidazione del tasso ordinario e della remunerazione aggiuntiva avviene con periodicità fissa alle date di chiusura contabile del conto così come previsto dall'art. 10 (di regola trimestralmente).

Come si calcolano il premio giacenza e il premio fedeltà?

Il premio giacenza dipende dall'ammontare di giacenza media di "New Cash" contabilizzato sul conto nel trimestre di riferimento. Per consentire flessibilità in fase di apertura, la giacenza media del primo trimestre è calcolata a decorrere dalla data di apertura del conto alla data di fine trimestre, purché tale periodo sia superiore a 10 giorni di calendario. Se tale periodo fosse invece inferiore a 10 giorni di calendario, per l'applicazione dei premi sarà considerato come primo trimestre il trimestre successivo a quello dell'apertura del conto. Le fasce di giacenza media di "New Cash" e i relativi tassi sono indicati nell'apposita tabella del Documento di Sintesi.

Il premio fedeltà viene riconosciuto in aggiunta al tasso ordinario qualora il Cliente mantenga per almeno due trimestri consecutivi una determinata soglia di giacenza media originata da New Cash, secondo i seguenti criteri:

- 1) nel caso in cui la fascia di giacenza media di New Cash nel trimestre di riferimento sia la medesima rispetto a quella della fascia di giacenza media di New Cash di provenienza (ossia del trimestre precedente), il Cliente riceverà il premio fedeltà previsto per la relativa fascia;
- 2) nel caso in cui la fascia di giacenza media di New Cash nel trimestre di riferimento sia inferiore rispetto a quella della fascia di giacenza media di New Cash di provenienza (ossia del trimestre precedente), il Cliente riceverà il premio fedeltà previsto per la fascia inferiore;
- 3) nel caso invece in cui la fascia di giacenza media di New Cash nel trimestre di riferimento sia superiore rispetto a quella della fascia di giacenza media di New Cash di provenienza (ossia del trimestre precedente), il Cliente non riceverà il premio fedeltà, ma riceverà comunque il tasso previsto per la fascia di giacenza superiore.

Le fasce di giacenza media di New Cash e i relativi tassi, nonché i tassi premi fedeltà, sono indicati nell'apposita tabella del Documento di Sintesi



Ad es., il conto viene aperto il 1 aprile e in quella data vengono depositati €20.000, di cui €15.000 sono nuove somme di denaro trasferite in Banca tramite un bonifico da un'altra banca (ossia "New Cash") e €5.000 sono somme trasferite da un conto detenuto presso la Banca. Il 30 giugno (data di chiusura contabile del secondo trimestre) la Banca accrediterà:

gli interessi maturati, secondo il tasso ordinario, sulle somme depositate (€ 20.000);

Il premio giacenza maturato sulla giacenza media "New Cash" (€ 15.000), secondo il tasso previsto per la relativa fascia di giacenza.

Il 1 luglio il Cliente effettua un bonifico di €2.000. Tale somma sarà sottratta in prima battuta dalle somme che non si qualificano come "New Cash". Il 30 settembre quindi la Banca accrediterà:

gli interessi maturati, secondo il tasso ordinario, sulle somme depositate (ora scese a € 18.000);

Il premio giacenza, maturato sulla giacenza media "New Cash" (rimasta a € 15.000), secondo il tasso previsto per la relativa fascia di giacenza;

Il premio fedeltà, maturata sulla giacenza media "New Cash" (rimasta a € 15.000) grazie ai due trimestri consecutivi di permanenza sul conto, secondo il tasso previsto per la relativa fascia di giacenza.

Laddove non vi fossero altre movimentazioni, il 31 dicembre la Banca accrediterà: gli interessi maturati secondo il tasso ordinario sulle somme depositate (€ 18.000);

Il premio giacenza, maturato sulla giacenza media "New Cash" (€ 15.000), secondo il tasso previsto per la relativa fascia di giacenza;

Il premio fedeltà, maturato sulla giacenza media "New Cash" (€ 15.000) grazie ai tre trimestri consecutivi di permanenza sul conto, secondo il tasso previsto per la relativa fascia di giacenza.



Nel trimestre in cui viene richiesta la chiusura del conto (vedi art. 12 per maggiori dettagli) né nel successivo eventualmente necessario per la materiale chiusura, non vengono riconosciuti premio giacenza e premio fedeltà dei rispettivi trimestri di riferimento (ad esempio: richiesta da parte del Cliente in data 28 marzo, completamento processo di estinzione e effettiva chiusura del conto in data 2 aprile).



Articolo 8 - GARANZIE E COMPENSAZIONE

La Banca può trattenere o si può soddisfare sulle somme e le altre attività del Cliente (es. titoli a custodia, altri conti correnti, altre attività)?

Sì, la Banca, in caso di eventuali inadempienze del Cliente, si riserva il diritto di rivalersi (cosiddetto diritto di pegno e di ritenzione) su tutto ciò che essa detiene (o deterrà) per conto del Cliente. Se il Cliente effettua a favore della Banca una cessione di credito oppure costituisce un pegno per una determinata ragione, tali garanzie coprono anche ogni altro debito del Cliente verso la Banca, anche se non scaduto o non esattamente quantificabile.

La compensazione opera anche per debiti derivanti da un conto corrente cointestato?

Sì, in generale vi è compensazione (legale) quando la Banca ha un credito verso il Cliente che sia determinato (liquido) e scaduto (esigibile) (quindi, per esempio, il conto in rosso) e, al tempo stesso, su un conto corrente (o altro deposito) che il Cliente ha presso la Banca (qualunque sia la agenzia) ci sono soldi, o in ogni caso la Banca detiene delle somme del Cliente. Nel caso particolare di un conto andato in rosso intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi della compensazione, sino a quando non venga coperto. l'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti intestati singolarmente ad alcuni soltanto dei cointestatari.



Articolo 9 - INVIO COMUNICAZIONI

La Banca a quale indirizzo invia le comunicazioni che riguardano il conto?

La Banca invierà le comunicazioni (ad. es. lettere, estratti conto, ecc.), incluse le comunicazioni informative previste per legge nonché quelle per la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (di cui all'art. 11 e all'art. 20), tramite appositi messaggi direttamente nell'area privata del Cliente del sito www.hellobank.it. Se il Cliente, in alternativa alla forma dematerializzata, preferisce utilizzare la forma cartacea per ricevere le predette comunicazioni, può richiederlo alla Banca indicando un apposito domicilio. La modifica della tecnica di comunicazione può essere effettuata attraverso la funzionalità apposita prevista all'interno dell'area privata del sito www.hellobank.it. Resta inteso che, in caso di comunicazione cartacea, qualora la documentazione sopra descritta dovesse essere restituita alla Banca, anche a causa della mancata comunicazione da parte del Cliente di variazioni di indirizzo, con espressioni del tipo: "destinatario trasferito, sconosciuto, indirizzo errato o inesistente", o altre espressioni equivalenti, la Banca sospenderà l'inoltro di detta documentazione dopo tre tentativi di recapito con esito negativo.

Il Cliente può sempre modificare la modalità di comunicazione utilizzata (cartacea o elettronica).

Chi può variare, nel corso del rapporto, il suddetto indirizzo?

Il Cliente, oppure, in caso di rapporto intestato a più persone, anche uno solo dei cointestatari, con gli effetti di cui al precedente art. 5, esonerando la Banca da qualunque responsabilità.



Articolo 10 - MOVIMENTAZIONI DEL CONTO E AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO DEGLI INTERESSI DEBITORI SUL CONTO

Come vengono calcolate le movimentazioni del conto?

La Banca contabilizza sul conto tutte le operazioni di addebito e di accredito effettuate su di esso e provvede altresì trimestralmente (salvo diverso accordo) alla chiusura contabile del conto stesso (per chiusura contabile s'intende il momento in cui la Banca, in relazione al saldo contabile esistente in quel momento, determina e liquida le competenze fatta eccezione per gli interessi). Al momento della chiusura contabile, la Banca effettua il calcolo delle commissioni e delle spese ed applica le trattenute fiscali di legge. La somma risultante dal predetto calcolo viene registrata in conto.

Come vengono conteggiati gli interessi?

Per quanto riguarda gli interessi, è assicurata la stessa periodicità nel conteggio dei medesimi, siano essi debitori o creditori, comunque non inferiore ad 1 anno. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto.

Gli **interessi creditori** vengono registrati in conto con valuta 31 dicembre di ciascun anno: sul nuovo saldo così formatosi decorrono gli ulteriori interessi.

Gli **interessi debitori** sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e diventano esigibili il 1 marzo dell'anno successivo. In caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; il saldo relativo alla sorte capitale produce interessi e quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

Come vengono pagati gli interessi debitori?

Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad effettuare l'addebito sul conto, anche allo scoperto, il 1 marzo, ferma restando la facoltà del Cliente di revocare in ogni momento l'autorizzazione purché prima che l'addebito sia stato contabilizzato; la somma così addebitata è considerata sorte capitale.

Dal momento in cui gli interessi sono esigibili (1 marzo), i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul conto del Cliente sul quale è regolato il finanziamento sono impiegati per estinguere il debito da interessi.

Come vengono portate a conoscenza del Cliente le movimentazioni del conto?

La Banca, entro 15 giorni dalla data di ogni chiusura contabile, invia al Cliente l'estratto conto, secondo la tempistica concordata, di regola ogni tre mesi. L'estratto conto fornisce completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto attraverso il riepilogo dettagliato delle operazioni che hanno interessato il conto, dei costi sostenuti dal Cliente e degli interessi a lui riconosciuti.

Come ci si può opporre a movimentazioni che al Cliente non risultano effettuate?



Fermo restando l'articolo 27 della sezione relativa ai servizi di incasso e pagamento, per opporsi, il Cliente deve inviare alla Banca un reclamo scritto entro 60 giorni da quando riceve l'estratto conto. Se non si oppone, significa che il Cliente approva l'estratto conto. Tuttavia, qualora si voglia contestare la validità e rapporti che sono alla base delle operazioni che hanno determinato gli addebiti e gli accrediti (ad esempio, accredito degli interessi ad un tasso inferiore a quello concordato), se ne può ottenere la correzione entro 10 anni dalla data di ricevimento dell'estratto conto.



Articolo 11 - MODIFICHE UNILATERALI

La Banca può modificare d'iniziativa le condizioni del conto?

La legge (l'articolo 118 del decreto legislativo 385 del 1993) consente di prevedere in contratto tale facoltà qualora sussista un giustificato motivo.

Pertanto, nel presente contratto, la Banca, in presenza di un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare d'iniziativa i tassi, i prezzi e le altre condizioni economiche e normative, con preavviso di almeno due mesi e facoltà di recedere da parte del Cliente entro la data prevista per l'applicazione della modifica, senza penalità e spese di chiusura. Se il Cliente riceve nel corso del rapporto una comunicazione contenente la proposta di modifica unilaterale, vuol dire che la Banca sta esercitando la facoltà prevista in questo articolo di modificare il contratto. Se il Cliente non è d'accordo con le modifiche proposte, può sempre chiudere il conto, senza pagare penalità o spese di chiusura, entro due mesi (o secondo la diversa tempistica prevista dalla normativa in vigore) dal ricevimento della comunicazione. Le modifiche dei tassi conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione da parte della Banca (es. variazioni del tasso Euribor). Per quanto riguarda i servizi di incasso e pagamento si rinvia alle disposizioni della successiva II PARTE.

Articolo 12 - CHIUSURA DEL CONTO

Si può chiudere il conto?



Il conto corrente è un contratto a tempo indeterminato (cioè non ha una scadenza). Sia la Banca che il Cliente possono chiudere il conto, esercitando il cosiddetto diritto di recesso.

Quando e come?

Il Cliente può in ogni momento chiudere il conto, purché il conto stesso non presenti un saldo debitore, senza che ci sia bisogno di un preavviso, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dalla Banca e non dovrà pagare penalità o spese.

La Banca può chiudere il conto senza preavviso, in presenza di un giustificato motivo, oppure con il preavviso di 60 giorni dato in forma scritta. Resta fermo che, salvo diverso accordo, sia la Banca che il Cliente possono sempre esigere l'immediato pagamento di tutto quanto comunque dovuto.

Come si chiude un conto cointestato a firme disgiunte?

In ipotesi di conto a firme disgiunte, per chiudere il conto occorrerà comunque la firma di tutti.

E se non vi è l'accordo di tutti i cointestatari per chiudere il conto?

Qualora non vi sia l'accordo di tutti, sia in caso di conto cointestato a firme disgiunte che congiunte, il singolo cointestatario potrà da solo chiedere il recesso dal conto. In questo caso, la Banca si riserva la facoltà di chiudere il conto nei confronti dei cointestatari rimasti.

Si può recedere dai singoli servizi accessori previsti dalle successive Sezioni del contratto?

Sì, si può recedere anche solo da uno dei servizi accessori previsti dalle successive Sezioni del contratto.

Se però si chiude il conto, automaticamente si recede anche da tutti gli altri servizi accessori

Articolo 13 - RECLAMI



Come si può reclamare nei confronti della Banca?

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Via Vittorio Veneto 119, 00187 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Quali sanzioni sono previste?

Ai sensi della normativa vigente, per la grave inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - emanato in attuazione della Direttiva CE 2007/64 in materia di servizi di pagamento e delle relative misure di attuazione - sono previste sanzioni nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, incluso, in caso di reiterazione delle violazioni, la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento. Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, oltre che nei confronti dei dipendenti del prestatore di servizi di pagamento o di coloro che operano nell'organizzazione di quest'ultimo, anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.

Articolo 14 - LEGGE E LINGUA DEL CONTRATTO

Quale legge si applica a questo contratto?

Questo contratto, redatto in lingua italiana, è disciplinato dal diritto italiano.

II PARTE - Singoli servizi accessori al conto corrente

SEZIONE A - ASSEGNI

Articolo 15 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO



Che cos'è un assegno?

Un assegno è un mezzo di pagamento che fornisce a chi lo riceve il diritto di incassare la somma indicata.

L'assegno deve essere considerato un mezzo di pagamento rischioso in quanto, tra l'altro, può essere alterato, smarrito o sottratto e quindi utilizzato da altri in modo improprio. Inoltre, considerato che comporta tempi di lavorazione più lunghi e un rischio per il sistema bancario, in generale ha dei costi più elevati rispetto ad altri mezzi di pagamento più sicuri (es. bonifici).

Quanti tipi di assegni ci sono ?

Gli assegni possono essere o bancari oppure circolari. In questo contratto sono disciplinati gli assegni bancari, in quanto per gli assegni circolari non è necessario che il richiedente abbia un rapporto di conto corrente con la banca emittente. In ogni caso, l'assegno circolare è un titolo di credito emesso da una banca autorizzata su richiesta di un Cliente che fornisce le somme necessarie per la sua emissione.

L'assegno circolare è pagabile su presentazione allo sportello ovvero può essere versato sul proprio conto.

Quanto costa un assegno?

I costi dei singoli servizi dell'assegno sono indicati nel Documento di Sintesi frontespizio di questo contratto.

Quali sono le caratteristiche dell'assegno bancario?

L'assegno bancario è un titolo di credito che contiene un ordine di pagare una somma di denaro al beneficiario indicato nell'assegno. In termini tecnici si parla del traente, cioè colui il quale firma l'assegno, il quale ordina al trattario (banca dove ha il conto) di pagare il beneficiario. L'importo degli assegni è sempre accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine, anche nel caso di assegni bancari emessi sulla stessa dipendenza che effettua l'accredito.

L'assegno è trasferibile a un altro beneficiario mediante girata salvo che non vi sia apposta la clausola "non trasferibile", nel qual caso l'assegno può essere pagato solo al beneficiario che non può girare l'assegno ma solo incassarlo presso una banca.



Gli assegni di importo superiore ai limiti previsti dalle disposizioni pro tempore vigenti devono obbligatoriamente contenere la clausola "non trasferibile".

Articolo 16 - CONVENZIONE ASSEGNI

Come si fa ad avere un libretto degli assegni?

Salvo diverso accordo, e fino ad eventuale revoca, insieme al conto corrente, il Cliente ottiene la "Convenzione di assegno" (cioè la possibilità di emettere assegni). Se si vuole un libretto degli assegni, è possibile richiederlo all'interno dell'area privata del sito www.hellobank.it. La richiesta contiene la dichiarazione del Cliente di non aver subito la revoca dall'emettere assegni.

Il libretto degli assegni viene fornito con i moduli già recanti la clausola "non trasferibile" oppure no?

La Banca fornisce il libretto con moduli già provvisti con clausola "non trasferibile", salvo specifica richiesta del Cliente di ottenere un libretto con assegni liberi. In questo caso il Cliente dovrà pagare l'apposita imposta prevista dalla normativa fiscale.

Cosa succede se un assegno viene smarrito o sottratto?

Fermo restando che il Cliente deve custodire con ogni cura il libretto degli assegni, il Cliente stesso deve comunicare immediatamente e per iscritto alla Banca la perdita o sottrazione del libretto o dei singoli moduli di assegni. Da questo momento il Cliente non sarà responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo o illecito degli assegni persi o sottratti.

Ma possono essere emessi assegni in una valuta diversa da quella in cui è espresso il conto?

Sì, se il Cliente ha un conto in euro, può decidere di emettere un assegno in un'altra valuta (tra quelle più comuni: dollari, yen, franchi svizzeri, ecc); ugualmente, se il Cliente ha un conto in una valuta diversa dall'euro, può decidere di emettere un assegno in un'altra valuta, incluso l'euro.

Nel primo caso (conto in euro), il Cliente deve aver cura di:

- cancellare la parola "euro" ed indicare, immediatamente dopo, la sigla della valuta estera;
- cancellare la parola "euro" (e il relativo simbolo) ed indicare per esteso la valuta e l'importo in lettere;
- mettere un'ulteriore firma (oltre quella di traente), accanto all'importo in lettere, per confermare le modifiche effettuate. Nell'altro caso (conto in valuta diversa dall'euro), il Cliente deve aver cura di:

- indicare la sigla della valuta immediatamente prima dell'importo in cifre;
- indicare per esteso la valuta e l'importo in lettere.

Gli assegni saranno addebitati sul conto corrente per l'importo risultante dalla conversione tra le due divise effettuata, il giorno di estinzione dell'assegno, sulla base del tasso di cambio di mercato disponibile al momento della negoziazione ovvero - qualora richiesto dal Cliente - del listino Cambi BNL: in entrambi i casi verrà applicato uno spread (margine) nella misura massima indicata nel documento di sintesi. Si applicano, inoltre, le spese e commissioni bancarie ordinarie, oltre alla commissione di servizio, quando applicabile secondo quanto indicato dal documento di sintesi.

Cosa succede quando il contratto di conto corrente o la Convenzione di assegno vengono chiuse?

In questi casi il Cliente deve restituire i moduli non utilizzati alla Banca; la Banca non deve pagare gli assegni emessi con data successiva a quella in cui il recesso è divenuto effettivo secondo quanto stabilito dal presente contratto.

Articolo 17 - INCASSO DEGLI ASSEGNI

Come si incassa un assegno?

Se si riceve un assegno con scritto il proprio nome nel campo destinato al beneficiario, si può presentare l'assegno alla propria banca, che s'impegna ad attivare la procedura d'incasso presso la banca emittente e ad accreditare la somma sul conto.

Entro quanto tempo si deve presentare un assegno?

L'assegno deve essere presentato al pagamento nel termine di 8 o 15 giorni dall'emissione a seconda che sia pagabile nello stesso comune di emissione ovvero in altro comune dello Stato. Se viene presentato dopo, la Banca potrebbe non pagarlo se ciò viene richiesto dal traente.

Cosa s'intende per "assegno scoperto"?

Un assegno è scoperto quando il saldo disponibile del conto corrente di chi lo ha emesso non è sufficiente a coprirne l'importo. Inoltre se il Cliente ha più di un conto, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni emessi su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di somme di denaro sufficienti su altri conti intestati allo stesso Cliente.



L'emissione di un assegno scoperto non è una cosa da prendere alla leggera, perché si tratta di un grave illecito, sanzionato dalla legge. Quando si firma un assegno, quindi, è molto importante essere sicuri di avere sul conto corrente la disponibilità dell'intera cifra indicata.

Questa disponibilità deve permanere per diversi giorni, finché non si è sicuri che l'assegno sia stato addebitato.

Possono essere presentati all'incasso anche assegni emessi sull'estero?

Sì, possono essere presentati all'incasso anche assegni emessi sull'estero ma nel caso in cui però viene girato un assegno (o anche una cambiale) emesso sull'estero occorre avere alcune cautele: le banche degli Stati Uniti e di altri paesi, impongono al cedente di garantire il rimborso della somma qualora, successivamente al pagamento, sorgano contestazioni (riguardanti irregolarità formali oppure l'autenticità e la completezza di una o più firme di girata). Se tali contestazioni vengono avanzate dalla Banca estera che ha pagato, colui che ha girato il titolo è tenuto a rimborsare la somma, anche a fronte della presentazione non del titolo di credito, ma di documenti idonei alla legittimazione della richiesta di rimborso.



SEZIONE B - SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO

Articolo 18 - NORME GENERALI SUI SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO

Questa sezione regola la prestazione dei servizi di incasso e pagamento (es. bonifici) tra la Banca e il Cliente. I servizi di incasso e pagamento previsti nella presente sezione, oltre che da questo contratto, sono regolati dal Decreto Legislativo n.11 del 27 gennaio 2010 e dalle relative disposizioni regolamentari, dalla prassi internazionale, dagli accordi interbancari e/o da eventuali diversi accordi tra le parti, vigenti alla data di esecuzione delle singole operazioni. Se il Cliente è una microimpresa (come definita ai sensi della Raccomandazione della 2003/361/CE) le parti potranno concordare che gli artt. 13 e 14 e 17.3 del citato Decreto Legislativo non siano in tutto o in parte applicati con conseguente parziale modifica del successivo art. 27 in materia di rimborsi.

Articolo 19 - ACCESSIBILITA' ALLE INFORMAZIONI ED ALLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO

Il Cliente ha diritto di conoscere le informazioni relative ai servizi di incasso e pagamento (es. esecuzione del bonifico)?

Sì, e la Banca mette gratuitamente a disposizione del Cliente queste informazioni sul proprio sito web (www.hellobank.it) o in alternativa allo sportello, una volta al mese. Per le informazioni diverse da quelle rese gratuitamente ai sensi di legge e fornite dalla Banca e/o richieste dal Cliente, la Banca si riserva la facoltà di recuperare le relative spese. Inoltre, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, il Cliente ha diritto, su sua richiesta, di ricevere copia di questo contratto e del Documento di Sintesi aggiornato, per mezzo cartaceo o altro mezzo durevole (es. Internet). Tutta la documentazione alla quale questo contratto fa espresso rinvio, inclusi gli accordi interbancari, è a disposizione del Cliente al momento della sottoscrizione del contratto stesso.



Articolo 20 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO

La Banca può modificare d'iniziativa le condizioni relative ai servizi di incasso e pagamento?

La legge (l'articolo 126-sexies del decreto legislativo 385 del 1993) consente di prevedere in contratto tale facoltà. Pertanto, nel presente contratto, la Banca si riserva la facoltà di modificare d'iniziativa i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto nonché le relative informazioni, con un preavviso minimo di 60 giorni e facoltà di recedere da parte del Cliente entro la data prevista per l'applicazione della modifica, senza penalità e spese di chiusura. Se il Cliente riceve nel corso del rapporto una comunicazione contenente la proposta di modifica unilaterale, vuol dire che la Banca sta esercitando la facoltà prevista in questo articolo di modificare il contratto. Se il Cliente non è d'accordo con le modifiche proposte, può sempre chiudere il conto, senza pagare penalità o spese di chiusura, entro due mesi (o secondo la diversa tempistica prevista dalla normativa in vigore) dal ricevimento della comunicazione. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio anche sfavorevoli possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso sempreché la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. Il Cliente viene informato della modifica dei tassi di interesse mediante il documento periodico di fine anno.

Articolo 21 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO

Questa sezione del contratto regola i servizi di incasso e pagamento tra i quali il bonifico, gli addebiti diretti in conto corrente (Addebito Diretto SEPA) ed altri strumenti di incasso (RiBa, Bollettini, MAV, Rav). In particolare gli addebiti diretti sono quei servizi che consentono a chi deve fare pagamenti - sia ricorrenti, ad esempio relativi alle utenze domestiche, sia una volta ogni tanto - di farli addebitare direttamente sul proprio conto corrente.



Nel momento in cui si utilizzano gli addebiti diretti in conto corrente per gestire il pagamento di un determinato servizio, si deve essere consapevoli che il pagamento sarà sempre effettuato dalla Banca alle scadenze previste nei relativi ordini di addebito. Quindi, se si intende bloccare il pagamento di una determinata utenza, occorre avvisare la Banca con il preavviso indicato all'art. 24, in modo che la Banca garantisca in tempo il blocco dei pagamenti.

Che cos'è il BONIFICO?

E' un'operazione che permette di trasferire denaro, in Italia e all'estero, di regola tra conti correnti. Chi riceve la somma di denaro si chiama beneficiario e chi la invia si chiama pagatore. Pagatore e beneficiario possono essere il medesimo soggetto.

Che cos'è l'Addebito Diretto SEPA?

E' un servizio che prevede l'addebito in conto degli ordini di incasso elettronici in euro ricevuti dalla Banca e trasmessi da beneficiari creditori con riferimento a questo conto corrente. I beneficiari creditori hanno ricevuto mandato dal Cliente (pagatore) a richiedere l'addebito del conto corrente di quest'ultimo. I mandati conferiti dal Cliente a terzi si riferiscono ai soli casi di Addebito Diretto SEPA distinti in base alla specifica fascia di clientela e definiti secondo quanto previsto dal quadro normativo e regolamentare nazionale e comunitario in materia oppure dagli accordi interbancari vigenti alla data di sottoscrizione del mandato stesso. La Banca rifiuterà, salvo diversi accordi, l'esecuzione degli addebiti se queste richieste si riferiscono a mandati di incasso non coerenti con la fascia di clientela del Cliente in base a quanto sopra indicato.

Ha una dimensione europea (SEPA significa Single Euro Payments Area cioè Area Unica dei Pagamenti in Euro).e può essere usato sia nei pagamenti periodici (bollette di telefono o gas, ecc.) sia una volta ogni tanto (un acquisto qualsiasi). L'addebito diretto si attiva attraverso il

beneficiario creditore (ad es. fornitore dell'elettricità) che se ne servirà per incassare le somme che il Cliente gli deve. L'Addebito Diretto SEPA può configurarsi secondo due schemi di incasso:

- SEPA Core, utilizzabile da tutte le tipologie di clientela
- SEPA B2B (Business to Business) che, non appena reso disponibile dalla Banca, sarà utilizzabile solo da clientela qualificabile come non consumatori o microimpresa.

È utile anche nei pagamenti con l'estero.



Ad esempio, si può pagare l'affitto della casa dei figli che studiano in Europa, o di un'abitazione per le vacanze, oppure ancora scegliere un gestore telefonico che opera in un altro paese, senza necessità di aprire un altro conto all'estero, ma continuando ad usare quello che si utilizza abitualmente in Italia. Salvo diversi accordi, resta inteso che la Banca è estranea al rapporto tra Cliente e creditore beneficiario che trasmette l'ordine alla Banca.

Che cos'è la ricevuta bancaria (Ri.Ba.)?

La Ri.Ba. è un documento (così detto "avviso") trasmesso tramite la Banca, in formato cartaceo o elettronico, dal beneficiario al Cliente, e prevede il pagamento della somma indicata nel documento da parte del Cliente. L'avviso contiene l'indicazione dell'importo in euro e della data del pagamento. Il servizio di pagamento Ri.Ba. consente al Cliente: a) il pagamento di Ri.Ba. domiciliate presso la Banca; b) la prenotazione di pagamento Ri.Ba.; c) il ritiro di Ri.Ba. domiciliate presso altre banche.

Che cos'è il servizio di pagamento dei bollettini M.Av., Bollettino R.Av., Bollettino Bancario - Freccia, Bollettino Postale?

Il servizio consiste nel pagamento, tramite addebito diretto sul conto del Cliente, delle tipologie di bollettini sottoindicate. In particolare:

- Bollettino M.Av. (Pagamento Mediante Avviso) è un servizio di incasso utilizzato per i pagamenti di importo e scadenza predeterminati. Si tratta di un bollettino prestampato generalmente utilizzato dagli enti pubblici, dai comuni, dalle scuole e da quasi tutti gli atenei universitari italiani. I bollettini MAV, dunque, vengono utilizzati ad esempio per l'incasso delle tasse universitarie, delle mense scolastiche, dei nidi d'infanzia, delle quote condominiali, per l'iscrizione agli albi professionali e moltissimi altri servizi di pagamento, quali quelli a favore dell'INPS;
- Bollettino R. Av. (Ruoli Mediante Avviso) è un tipo di bollettino utilizzato dai concessionari che trattano la riscossione di somme iscritte a ruolo. E' con tale specifica tipologia di bollettini pertanto che vengono riscosse la maggior parte delle sanzioni per violazioni del codice della strada (le comuni multe), le tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza urbana e tantissimi altri tributi;
- Bollettino Bancario - Freccia consiste in un bollettino inviato dal creditore direttamente al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento tramite addebito in conto corrente, senza però precludere la possibilità di pagare anche in contanti. Questo bollettino viene spesso utilizzato dai condomini per l'incasso delle quote periodiche oppure da molte aziende che emettono frequentemente fatture a clienti privati. Questo permette loro di accelerare l'incasso dei crediti e di ricevere una dettagliata rendicontazione elettronica, che facilita la gestione amministrativa;
- Bollettino Postale è un tipo di bollettino utilizzato per il versamento sui conti correnti postali: può essere pre-stampato (pre-marcato) o in bianco (da compilare a cura del Cliente) e può essere pagato oltre che agli uffici postali anche in Banca.

Articolo 22 - COME SI FA A DISPORRE UN'OPERAZIONE DI PAGAMENTO

Come si fornisce il consenso?

Per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento occorre innanzitutto il consenso del pagatore. Solo con il consenso l'operazione può considerarsi autorizzata. Il consenso all'esecuzione impegna incondizionatamente il Cliente pagatore, salvo i casi specifici in cui è ammesso l'esercizio del diritto di revoca.

Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento può essere fornito nei modi che seguono.

Per il BONIFICO:

- per mezzo cartaceo o altro mezzo equivalente (ad esempio, CD ROM), di regola recandosi allo sportello e firmando l'apposito modulo ovvero consegnando il documento contenente l'ordine;
- tramite Internet o altri mezzi telematici o per telefono: in questi casi bisogna prima firmare l'apposito contratto che regola i servizi a distanza;
- negli altri modi eventualmente concordati per iscritto con la Banca.

Per l'Addebito Diretto SEPA:

Il Cliente deve rilasciare direttamente al beneficiario creditore il suo consenso all'addebito di ordini di incasso elettronici Addebito Diretto SEPA.

Relativamente al servizio di Addebito Diretto SEPA B2B, il Cliente dovrà tuttavia autorizzare il primo addebito relativo ad un nuovo mandato confermandolo alla Banca per iscritto o con altro mezzo concordato con la Banca stessa. Nel caso di mancata autorizzazione entro il giorno precedente la scadenza dell'addebito da parte del Cliente, la Banca non darà seguito agli addebiti riferiti al nuovo mandato.

Il Cliente potrà comunque gestire gli addebiti relativi al servizio di Addebito Diretto SEPA Core - dandone comunicazione per iscritto alla Banca o con altro mezzo concordato con la Banca - come segue:

- limitandone l'importo;
- limitandone l'accettazione ad uno o più beneficiari/Paesi/mandati determinati (White List);
- bloccandone l'esecuzione se disposti da uno o più beneficiari/Paesi/mandati determinati (Black List).

Per la RI.BA:

- per mezzo cartaceo, di regola recandosi allo sportello e firmando l'apposito modulo ovvero consegnando il documento contenente l'ordine;
- tramite Internet o altri mezzi telematici o per telefono: in questi casi bisogna prima firmare l'apposito contratto che regola i servizi a distanza.

Per il Bollettino M.Av., Bollettino R.Av., Bollettino Bancario - Freccia, Bollettino Postale:

- per mezzo cartaceo, di regola recandosi allo sportello e firmando l'apposito modulo ovvero consegnando il documento contenente l'ordine;
- tramite Internet o altri mezzi telematici o per telefono: in questi casi bisogna firmare l'apposito contratto che regola i servizi a distanza.

Quali dati devono essere comunicati?

Affinché la Banca possa eseguire l'operazione di pagamento, il Cliente deve comunicare alla Banca una serie di dati:

Per il BONIFICO:

- nome e cognome del beneficiario, se si tratta di una persona fisica;
- nome e ragione/denominazione sociale (es. S.n.c., S.p.A.) del beneficiario, se si tratta di una persona giuridica (es. società, ente, ecc.);

- IBAN del beneficiario oppure le altre coordinate bancarie o codici, diversi o aggiuntivi rispetto all'IBAN, previsti in base alla tipologia di ordini di pagamento (es. per i bonifici SEPA verso banche estere è richiesto oltre all'IBAN del beneficiario anche il codice BIC della banca del beneficiario);
- importo del pagamento;
- IBAN del conto da addebitare;
- la divisa del pagamento (ad esempio, euro o dollari statunitensi);
- eventuali altri dati richiesti per eseguire il bonifico (es. Codice Fiscale del beneficiario).



Il Cliente deve prestare particolare attenzione a questi dati, soprattutto all'IBAN, in quanto considerato, nella maggioranza dei casi, identificativo unico del conto corrente e del relativo soggetto intestatario. La Banca, nei casi in cui è previsto che l'esecuzione del bonifico sia riferita all'IBAN (o alle altre coordinate bancarie o codici nei casi in cui non è previsto l'IBAN), indipendentemente dagli altri dati forniti, esegue il bonifico sul conto che corrisponde all'IBAN o alle altre coordinate o codici indicati.

Quindi, se l'IBAN o le altre coordinate o codici indicati dal Cliente sono sbagliati, la Banca non potrà essere considerata responsabile dell'errore. Più in generale i dati forniti dal Cliente non devono essere errati, contraddittori, incompleti in modo da evitare errori nell'esecuzione del pagamento. In caso di errore riferibile al Cliente, la Banca, su richiesta del Cliente, cercherà di recuperare l'importo dell'operazione di pagamento, ma a spese del Cliente.

Per l'Addebito Diretto SEPA:

- l'IBAN del conto corrente in relazione al quale attivare il servizio;
- gli eventuali ulteriori dati necessari per qualificare il consenso (Codice paese, Codice Creditore, ecc.).

Per la RI.BA:

- numero identificativo dell'avviso;
- importo della Ri.Ba.;
- scadenza della Ri.Ba.;
- eventuali altri dati richiesti per eseguire l'ordine di pagamento Ri.Ba., anche tenendo conto della tipologia di operazione richiesta e del canale utilizzato per il conferimento dell'ordine.

Per il Bollettino M.Av., Bollettino R.Av., Bollettino Bancario - Freccia, Bollettino Postale:

- numero identificativo del bollettino;- importo del bollettino;
- eventuali altri dati richiesti per eseguire l'ordine di pagamento, anche tenendo conto della tipologia di operazione richiesta e del canale utilizzato per il conferimento dell'ordine nonché degli accordi con specifiche controparti (es. Poste Italiane S.p.A.).

Articolo 23 - RICEZIONE DELL'ORDINE DI PAGAMENTO

Quando l'ordine di pagamento si considera ricevuto?

E' importante conoscere il momento della ricezione di un ordine di pagamento, in particolare se si tratta di bonifico, perché da questo momento partono i tempi per l'esecuzione dell'ordine previsti al successivo art. 26 nonché del relativo accredito sul conto della banca del beneficiario creditore. In generale l'ordine di pagamento non può considerarsi formalmente ricevuto, anche se materialmente pervenuto, e quindi non potrà essere eseguito, se non sono rispettate dal Cliente tutte le condizioni previste dal presente contratto con riguardo alle singole operazioni di pagamento e sempre che vi siano i fondi sufficienti per eseguire l'operazione di pagamento.

Per il BONIFICO:

Possiamo individuare 3 ipotesi.

1) Di regola, il Cliente chiede che il bonifico venga eseguito subito. In questo caso, l'ordine si considera ricevuto la stessa giornata lavorativa bancaria in cui il Cliente ha effettuato la richiesta, purché sia stato rispettato l'orario limite stabilito per il canale di conferimento prescelto dal Cliente.



L'ordine di un bonifico disposto in una giornata lavorativa non bancaria oppure oltre il limite orario stabilito, si considera ricevuto nella prima giornata lavorativa bancaria successiva (per esempio, se si fa l'ordine di domenica via internet, esso viene considerato come ricevuto il lunedì. Oppure se si fa l'ordine lunedì alle sette di sera, gli uffici sono chiusi e si considera ricevuto il martedì).

Fermo restando quanto sopra indicato, quando il Cliente ordina un bonifico in una divisa diversa (ad es. sterline inglesi) da quella del conto (in euro), l'ordine pur materialmente ricevuto in anticipo dalla Banca, si considera ricevuto - anche in termini di data valuta - la stessa giornata lavorativa bancaria in cui i fondi del bonifico sono resi disponibili nella stessa divisa del bonifico da eseguire (conversione da euro in sterline inglesi) in quanto la Banca, per ragioni di cambio potrebbe non avere l'immediata disponibilità della divisa (es. sterline inglesi) richiesta dal Cliente.

2) Quando invece il Cliente richiede che il bonifico venga effettuato: - in una data futura determinata (ad es. 15 luglio);

- presso la banca del beneficiario in una data futura determinata ed avviato in una data coerente con la richiesta (ad es. il bonifico deve arrivare il 15 luglio alla banca del beneficiario e si richiede pertanto l'avvio dell'esecuzione entro una tempistica coerente con quella data, nel rispetto dei tempi di esecuzione indicati nel successivo art. 26);
- alla fine di un determinato periodo oppure periodicamente (ad esempio, il 27 di ogni mese per pagare gli stipendi), l'ordine, pur materialmente ricevuto in anticipo dalla Banca, si considera ricevuto il giorno convenuto per l'esecuzione o per l'avvio dell'esecuzione.

3) Se il Cliente chiede una esecuzione del bonifico non coerente con la data di ricezione (ad esempio conferisce oggi un pagamento ma chiede che il beneficiario venga accreditato con data ieri) la Banca può rifiutare l'esecuzione, oppure eseguire il bonifico nella prima giornata lavorativa bancaria utile successiva.

Per l'Addebito Diretto SEPA:

Il momento della ricezione di un Addebito Diretto SEPA coincide con la data di scadenza indicata nell'ordine stesso.

Per la RI.BA:

Il momento della ricezione di un ordine di pagamento RI.BA. coincide con la data di scadenza indicata nell'ordine stesso se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- è stato conferito dal Cliente entro il giorno di scadenza della RI.BA.;
- è stato ricevuto dalla Banca entro il limite orario stabilito per il mezzo di conferimento utilizzato dal Cliente.

Per il Bollettino M.Av., Bollettino R.Av., Bollettino Bancario - Freccia, Bollettino Postale:

Possiamo individuare 2 ipotesi.

1) Di regola, il Cliente chiede che l'ordine di pagamento di questi bollettini venga eseguito subito. In questo caso, l'ordine si considera ricevuto la stessa giornata lavorativa bancaria in cui il Cliente ha effettuato la richiesta, purché sia conferito entro l'orario limite stabilito per il canale di conferimento prescelto dal Cliente.

2) Quando invece il Cliente richiede che l'ordine di pagamento venga effettuato in una data futura determinata, l'ordine si considera ricevuto il

giorno convenuto per l'esecuzione o per l'avvio dell'esecuzione. Se il giorno convenuto (ad esempio, domenica 29 luglio) per l'esecuzione o per l'avvio dell'esecuzione non è una giornata lavorativa bancaria, l'ordine si considererà ricevuto la giornata lavorativa bancaria successiva (lunedì 30 luglio).

Articolo 24 - REVOCA DELL'ORDINE DI PAGAMENTO

Una volta che la Banca ha ricevuto l'ordine di pagamento il Cliente potrà chiedere alla Banca di volerlo revocare?

Per il BONIFICO:

Di regola sì, a condizione però che l'ordine di bonifico non abbia già avuto un principio di esecuzione.

In particolare, il Cliente ha il diritto di revocare - per iscritto presso lo sportello dove il Cliente ha il conto (o in altro modo eventualmente concordato con la Banca) - l'ordine di bonifico entro la fine della giornata lavorativa bancaria precedente il giorno convenuto per l'esecuzione o per l'avvio dell'esecuzione (vedi ipotesi per BONIFICO sub 2 dell'articolo precedente).



Ad esempio, il Cliente che ordina il 5 gennaio un bonifico che vuole venga eseguito martedì 10 gennaio, potrà chiedere di revocare il bonifico entro lunedì 9 gennaio, entro l'orario in cui gli uffici della Banca sono aperti (di regola, ore 16,30).

Per l'Addebito Diretto SEPA:

Sì, relativamente al servizio di Addebito Diretto SEPA Core, il Cliente può inibire il servizio in qualsiasi momento dandone comunicazione alla Banca per iscritto o con altro mezzo concordato con la Banca stessa.

Il Cliente, inoltre, può rifiutare ogni singolo addebito entro la fine della giornata lavorativa bancaria precedente il giorno indicato per l'addebito dell'ordine, dandone comunicazione alla Banca per iscritto o con altro mezzo concordato con la Banca stessa.

In particolare, fermo restando quanto precede, relativamente al servizio di Addebito Diretto SEPA B2B, il Cliente è obbligato a comunicare alla Banca l'avvenuta revoca di un mandato. La mancata comunicazione comporterà l'impossibilità per la Banca di aggiornare le istruzioni che consentano il rifiuto dell'addebito.

La Banca può recuperare le spese sostenute per la gestione delle richieste relative al servizio disciplinato dal presente articolo. Il Cliente, salvo diversi accordi, potrà contestare gli addebiti secondo quanto specificato nei relativi mandati e comunque secondo quanto previsto dalle norme di legge oppure dagli accordi interbancari vigenti alla data prevista per l'addebito.

Per la RI.BA:

Di regola sì, a condizione però che l'ordine di pagamento Ri.Ba. non abbia già avuto un principio di esecuzione. In particolare, il Cliente ha il diritto di revocare - per iscritto presso lo sportello dove il Cliente ha il conto entro l'orario limite previsto per il conferimento (o in altro modo eventualmente concordato con la Banca) - l'ordine di pagamento Ri.Ba. entro la fine della giornata lavorativa bancaria precedente il giorno di scadenza della Ri.Ba.

Per il Bollettino M.Av., Bollettino R.Av., Bollettino Bancario - Freccia, Bollettino Postale:

Di regola sì, a condizione però che l'ordine di pagamento non sia già stato eseguito dalla Banca. In particolare, il Cliente ha il diritto di revocare - per iscritto presso lo sportello dove il Cliente ha il conto entro l'orario limite previsto per il conferimento (o in altro modo eventualmente concordato con la Banca) - l'ordine di pagamento entro la fine della giornata lavorativa bancaria precedente il giorno fissato per l'esecuzione o per l'avvio dell'esecuzione (vedi ipotesi per Bollettino sub 2 dell'articolo precedente).



Ad esempio, il Cliente che ordina il 1 giugno il pagamento di un bollettino M.Av. che vuole venga eseguito martedì 10 giugno, potrà chiedere di revocare l'ordine entro lunedì 9 giugno, entro l'orario in cui gli uffici della Banca sono aperti (di regola, ore 16,30). In ogni caso la Banca si riserva la facoltà di recuperare dal Cliente il costo dell'esecuzione della revoca.

Articolo 25 - RIFIUTO DELL'ESECUZIONE DI UN ORDINE DI PAGAMENTO

La Banca può rifiutare l'esecuzione di un ordine di pagamento?

No, a meno che l'esecuzione sia in contrasto con la legge in vigore o in presenza di un altro giustificato motivo ad esempio in presenza di un vincolo di carattere legale (es. pignoramento) o amministrativo collegato al conto corrente; oppure in presenza di dati incompleti o contraddittori o in contrasto con altri accordi contrattuali che possano incidere sull'esecuzione dell'ordine. In questi casi, la Banca - a condizione che non ci sia una norma di legge che lo impedisca - informerà subito il Cliente del rifiuto di eseguire l'operazione di pagamento. Nel caso di rifiuto di un ordine, la Banca può recuperare le spese sostenute per la comunicazione del rifiuto.

Articolo 26 - TEMPI DI ESECUZIONE

Entro quanto tempo la Banca accrediterà le somme dell'operazione di pagamento alla banca del beneficiario, cioè eseguirà l'ordine di pagamento del Cliente?

Un bonifico in euro diretto verso banche dell'Unione europea o della Norvegia, Liechtenstein e Islanda viene eseguito al più tardi entro la fine della giornata lavorativa bancaria successiva a quella del momento della ricezione dell'ordine di bonifico.



Ad esempio, per un ordine di bonifico ricevuto dalla Banca lunedì 30 aprile, l'esecuzione sarà effettuata entro mercoledì 2 maggio (perché il 1 maggio, essendo festivo, non si conta).

In ogni caso, per i bonifici cartacei, la Banca si riserva la facoltà di eseguire l'ordine utilizzando una giornata lavorativa in più (in quanto la carta comporta tempi di lavorazione più lunghi).

In caso di bonifico richiesto in una divisa ufficiale dell'Unione europea diversa dall'euro (es. sterlina inglese) o nella divisa norvegese, islandese o del Liechtenstein e diretto verso banche dell'Unione europea o della Norvegia, Liechtenstein e Islanda, in base alla legge, la Banca si riserva il diritto di eseguire l'operazione al più tardi entro la fine della quarta giornata lavorativa bancaria successiva al momento della ricezione dell'ordine (nell'esempio di prima, entro lunedì 7 maggio).

In caso di bonifico richiesto in una divisa diversa (ad esempio, dollaro statunitense, yen giapponese, ecc.) da quelle ufficiali dell'Unione europea o da quelle norvegesi, islandesi o del Liechtenstein, la Banca si riserva il diritto di eseguire l'operazione entro la quarta giornata lavorativa bancaria successiva al momento della ricezione anche se diretto verso banche dell'Unione europea o della Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

Per l'Addebito Diretto SEPA:

la Banca accrediterà l'importo Addebito Diretto SEPA sul conto della banca del beneficiario creditore entro la fine della giornata lavorativa bancaria di ricezione dell'ordine che coincide, in base a quanto previsto nell'art. 23, con la data di scadenza indicata nell'ordine stesso.

Per la RI.BA:

la Banca accrediterà l'importo dell'ordine di pagamento Ri.Ba. sul conto della banca del beneficiario entro la fine della giornata lavorativa bancaria successiva alla data di ricezione dell'ordine. Quest'ultima data coincide, in base a quanto previsto nell'art. 23, con la data di scadenza indicata nell'ordine stesso.

Per il Bollettino M.Av., Bollettino R.Av., Bollettino Bancario - Freccia, Bollettino Postale:

la Banca accrediterà l'importo dell'ordine di pagamento sul conto della Banca del beneficiario entro la fine della giornata lavorativa bancaria successiva alla data di ricezione dell'ordine. In ogni caso per gli ordini cartacei la Banca si riserva la facoltà di eseguire l'ordine utilizzando una giornata lavorativa in più (in quanto la carta comporta tempi di lavorazione più lunghi).

Nei casi della precedente domanda di questo articolo, il beneficiario avrà subito a disposizione i soldi dell'ordine di pagamento o dovranno passare altri giorni?

Sì, se il pagamento è richiesto in euro o altra divisa ufficiale dell'Unione Europea o nella divisa norvegese, islandese o del Liechtenstein e diretto verso banche dell'Unione europea o della Norvegia, Liechtenstein e Islanda: in questi casi, infatti, una volta che la Banca avrà accreditato le somme dell'ordine di pagamento alla banca del beneficiario, la banca del beneficiario, in base alla legge europea, dovrà mettere immediatamente a disposizione del beneficiario i soldi dell'ordine di pagamento (a meno che all'esito delle verifiche vi sia un impedimento quali ad esempio impedimenti di natura legale, fiscale o incoerenza, incompletezza dei dati). Non necessariamente per le divise diverse (ad esempio, dollaro statunitense, yen Giappone, ecc.) da quelle ufficiali dell'Unione europea o da quelle norvegese, islandese o del Liechtenstein, per le quali non sono previsti tempi di esecuzione uniformi e regole omogenee di accredito al beneficiario.

E se il Cliente deve ricevere un bonifico (bonifici in entrata), in quanto tempo i soldi del bonifico gli vengono messi a disposizione dalla Banca?

Di regola, la Banca, come nella risposta precedente, metterà immediatamente a disposizione i soldi sul conto del Cliente non appena li riceve dalla banca dell'ordinante (a meno che all'esito delle verifiche vi sia un impedimento). Ciò per euro e divise dell'Unione Europea, della Norvegia, Liechtenstein e Islanda quando il conto è espresso nella stessa divisa (es. conto in euro, bonifico in euro). In alcuni casi (es. bonifici provenienti dall'estero in sterline inglesi), i soldi possono essere messi a disposizione sul conto del Cliente, anche prima che questi siano effettivamente arrivati dalla banca del pagatore. In questi casi, però, resta ferma la possibilità per la Banca di recuperare i soldi messi a disposizione con il riaddebito del conto, se i soldi, anche se preavvisati dalla banca del pagatore, non sono poi resi effettivamente disponibili dalla banca del pagatore o dall'eventuale banca tramite utilizzata dalla banca del pagatore. Salvo diverse disposizioni di legge, se il bonifico viene disposto in una divisa diversa (ad esempio in sterline inglesi) rispetto a quella del conto corrente del Cliente (in euro), i soldi sono messi effettivamente a disposizione solo nel momento in cui viene operato il cambio della valuta (da sterline inglesi a euro).



Nei casi in cui è previsto per l'accredito del bonifico che questo avvenga sulla base del solo IBAN del beneficiario la Banca si riserva la possibilità di accreditare i fondi esclusivamente con riferimento allo stesso IBAN, anche se l'ordine di pagamento contiene informazioni aggiuntive.

Articolo 27 - RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE E PER LA MANCATA O INESATTA ESECUZIONE; RETTIFICHE E RIMBORSI**Quali sono le responsabilità della Banca nell'ambito dei servizi di incasso e pagamento?**

Bisogna distinguere varie ipotesi in relazione ai singoli servizi e al ruolo rivestito dal Cliente nell'operazione di pagamento, se pagatore o beneficiario. Di seguito le varie ipotesi. Bisogna precisare che queste disposizioni si applicano esclusivamente ai servizi di incasso e pagamento prestati in euro o in una delle divise ufficiali degli Stati Membri dell'Unione Europea oppure di uno stato appartenente allo spazio economico europeo. In particolare per quanto riguarda le operazioni di pagamento in cui il Cliente sia pagatore, è necessario inoltre che gli ordini siano diretti verso banche di Stati membri dell'Unione Europea oppure di uno stato appartenente allo spazio economico europeo.

a - Qual è la responsabilità per le operazioni di pagamento disposte dal Cliente in qualità di pagatore (bonifico, M.Av., R.Av., Bollettino postale, Ri.Ba. passiva, Bollettino freccia)?

Per le operazioni di pagamento disposte dal Cliente in qualità di pagatore, la Banca è responsabile nei suoi confronti della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto (fatto salvo quanto previsto dal presente contratto e da disposizioni di legge) a meno che non sia in grado di provare al Cliente ed eventualmente alla banca del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione.

Conseguentemente, la Banca rimborsa senza indugio al Cliente l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto, facendo tornare la situazione al momento precedente l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto.

Il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo ferma l'esecuzione dell'operazione di pagamento, fermo restando il diritto di rettifica del Cliente.

Il rimborso non impedisce la facoltà per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso la Banca otterrà dal Cliente la restituzione dell'importo.

b - Qual è la responsabilità per le operazioni di pagamento in cui il Cliente risulti essere beneficiario (bonifico, M.Av., R.Av., Bollettino postale, Ri.Ba., Bollettino freccia)?

La Banca è responsabile delle operazioni di pagamento in cui il Cliente è beneficiario, nel caso in cui la banca del pagatore abbia provato al pagatore, ed eventualmente alla Banca, che quest'ultima ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente alla disposizione ricevuta.

In questo caso la Banca metterà l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario senza indugio o accrediterà immediatamente l'importo corrispondente sul conto del beneficiario stesso.

c - Se il Cliente è titolare di un Portafoglio Commerciale elettronico attivo, qual è la responsabilità per le operazioni di pagamento disposte dal Cliente in qualità di beneficiario (incassi)?

Tranne per quanto previsto dal presente contratto e da disposizioni di legge, quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Cliente, in qualità di beneficiario o per il suo tramite, la Banca:

- a) è responsabile nei confronti del Cliente beneficiario della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento alla banca del pagatore nel rispetto dei limiti di tempo convenuti negli articoli relativi ai singoli servizi;
- b) trasmette senza indugio l'ordine di pagamento in questione alla banca del pagatore;
- c) è responsabile nei confronti del Cliente del rispetto delle disposizioni di legge aventi ad oggetto data valuta e disponibilità delle somme di denaro secondo quanto previsto dall'apposita sezione in materia di servizi di incasso.

d - Qual è la responsabilità per le operazioni di pagamento disposte da terzi beneficiari in cui il Cliente risulti essere pagatore (Addebito Diretto SEPA)?

La Banca è responsabile delle operazioni di pagamento disposte da terzi beneficiari in cui il Cliente risulti essere pagatore ed è tenuta a rimborsare al pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto facendo tornare la situazione del

conto al momento precedente l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto.

Se il Cliente viene a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto, cosa può fare?

Ferme restando le disposizioni che precedono, senza indugio dovrà informare la Banca per iscritto e comunque entro 13 mesi dalla data di addebito secondo le modalità previste nell'articolo 13. In questi casi la Banca rettificherà il pagamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni che precedono, se il Cliente ha ragione.

Nel caso di operazioni di pagamento autorizzate dal Cliente e disposte su iniziativa di terzi beneficiari, o per il loro tramite (Addebito Diretto SEPA), a valere su questo conto corrente, il Cliente cosa potrà fare?

Il Cliente avrà diritto di chiedere il rimborso dell'importo trasferito, entro e non oltre 8 settimane dalla data in cui le somme di denaro sono state addebitate, qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a. al momento del rilascio l'autorizzazione non specifica l'importo esatto dell'operazione di pagamento;
- b. l'importo dell'operazione di pagamento supera l'importo che il Cliente si sarebbe ragionevolmente aspettato, in base ai suoi precedenti modelli di spesa, alle condizioni di questo contratto e alle circostanze del caso. Quanto precede salvi i casi di deleghe conferite dal Cliente in conformità alle norme di legge, con cui lo stesso abbia ridotto il termine di otto settimane in accordo con l'altra parte o, per gli Addebiti diretti SEPA B2B, secondo quanto specificato nei relativi mandati e comunque secondo quanto previsto dal quadro normativo e regolamentare nazionale e comunitario in materia nonché dagli accordi interbancari vigenti alla data prevista per l'addebito. La Banca ha diritto di richiedere al Cliente di fornire elementi che dimostrino queste condizioni. Il Cliente non avrà diritto al rimborso se ha dato il suo consenso ad eseguire l'operazione direttamente alla Banca e, quando applicabile, se la Banca o il beneficiario hanno fornito o messo a disposizione del pagatore le informazioni sulla futura operazione di pagamento, secondo accordi, almeno quattro settimane prima della scadenza.

Articolo 28 - TASSO DI CAMBIO

Cosa fa la Banca quando deve effettuare un cambio di divisa (ad esempio, da sterline inglesi a euro) per eseguire o accreditare un'operazione di pagamento?



Per i bonifici che possono comportare un cambio di divisa, la Banca applicherà il tasso di cambio di mercato disponibile al momento della negoziazione ovvero - qualora richiesto dal Cliente - il listino Cambi BNL: in entrambi i casi verrà applicato uno spread (margine) nella misura massima indicata nel documento di sintesi. Il cliente avrà diritto in ogni momento di prendere visione del 'listino cambi' riferito alla singola giornata lavorativa bancaria. La Banca può modificare - senza preavviso - il cambio di riferimento sopra definito.

Articolo 29 - SPESE E COMMISSIONI

Dove si possono vedere le spese e/o commissioni dei singoli servizi di incasso e pagamento?

Le spese e le commissioni dei singoli servizi di incasso e pagamento sono indicati nel Documento di Sintesi che è parte integrante di questo contratto.

Chi paga le spese della Banca nei casi di bonifico?

Nei casi di ordini di bonifico, espressi in euro o in una delle valute ufficiali dell'Unione europea o della Norvegia, Liechtenstein e Islanda e diretti verso banche di Stati appartenenti all'Unione Europea o della Norvegia, Liechtenstein e Islanda, che non comportano conversioni tra diverse valute, il Cliente e il beneficiario sosterranno ciascuno le spese applicate dalla rispettiva banca (opzione SHA); diverse richieste relative alla ripartizione delle spese da parte del Cliente saranno eseguite e/o ricondotte di iniziativa dalla Banca secondo le disposizioni di legge. In tutti gli altri casi, le spese della banca del pagatore e del beneficiario potranno essere ripartite tra gli stessi (SHA) oppure tutte a carico del pagatore (opzione OUR) o del beneficiario (opzione BEN).

Ma la Banca può trattenere le proprie spese direttamente dall'operazione di pagamento ricevuta, a favore del beneficiario?



Sì per le sole operazioni di pagamento disposte tramite bonifico in cui il Cliente è beneficiario del bonifico. In questi casi la Banca potrà trattenere direttamente sull'importo del bonifico, prima di accreditarlo, le proprie spese.

NORMA DI CHIUSURA-Clausola Sospensiva

Gli effetti del presente contratto, ove non collocato a sportello, sono sospesi sino all'esito positivo della valutazione che sarà effettuata da parte della Banca sui presupposti necessari per l'erogazione dei servizi previsti. La Banca procederà a dare la comunicazione della positiva valutazione con qualsiasi idoneo mezzo, ivi compreso l'effettivo svolgimento delle successive attività connesse al servizio/operazione. Da tale momento il contratto acquisterà piena efficacia. Viceversa, in caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcuna efficacia.

SEZIONE II - CARTA DI DEBITO Hello! Mat

Art. 1 - Oggetto del contratto

A cosa serve la Carta Hello! Mat

Il Cliente (di seguito denominato "Titolare") potrà effettuare operazioni di prelievamento di denaro, in Italia e all'estero, versare denaro contante e assegni, ottenere informazioni relative al rapporto di conto corrente (es. saldo e movimenti), effettuare ricariche telefoniche. Le operazioni in questione potranno essere disposte sul conto corrente intestato allo stesso Titolare oppure sul conto corrente su cui il Titolare è stato autorizzato ad operare. Il Titolare potrà, inoltre, accedere ad ulteriori servizi che la Banca stessa renderà di volta in volta disponibili comunicandoli al Titolare tramite avvisi esposti nei propri locali o tramite invio di apposita comunicazione.

Art. 2 - Rilascio e custodia della Carta Hello! Mat e del PIN

Cosa viene consegnato dalla Banca al Titolare per operare?

La Banca consegna o invia al Titolare la Carta Hello! Mat (la "Carta"), il cui uso è strettamente personale. Nel caso di soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, la Carta può essere rilasciata alla persona autorizzata formalmente dall'intestatario del conto corrente ad operare sullo stesso. Tale persona, così autorizzata, è Titolare della Carta e firma il presente contratto.

La Carta non può essere ceduta e resta di proprietà della Banca.



La Banca, in particolare, per ogni Carta, mette a disposizione del Titolare un codice personale segreto denominato PIN (Personal Identification Number) tramite un'apposita funzionalità presente nell'area privata dell'internet banking. Tale funzionalità consente al Titolare, previa digitazione delle credenziali personali ivi indicate, di visualizzare autonomamente e in modo sicuro il PIN associato alla propria Carta, nonché di attivarla ai fini dell'utilizzo. La Banca garantisce la massima riservatezza per la produzione del PIN ed è tenuta a non rivelarlo a terzi.

Il Titolare può autorizzare, a suo rischio, altre persone al ritiro del PIN, dandone esplicita disposizione con apposita lettera da consegnare alla Banca.



Come devono essere custoditi la Carta ed il PIN?

Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il PIN. Il PIN deve restare segreto, non deve essere scritto sulla Carta e non deve essere conservato insieme alla stessa Carta o ad altri documenti del Titolare. Il Titolare è responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'utilizzo della carta da parte di terzi nelle ipotesi e nei modi di cui al seguente articolo 3.



Art. 3 - Utilizzo indebito o non autorizzato, smarrimento o sottrazione della Carta

Cosa succede in caso di utilizzo indebito o non autorizzato, smarrimento o sottrazione della Carta?

In generale, il Titolare è obbligato, adottando misure di massima cautela, alla custodia e al buon uso della Carta ed è pertanto responsabile delle conseguenze derivanti dall'utilizzo della Carta da parte di terzi. Nel caso di smarrimento, di sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato della Carta, il Titolare deve:

a) comunicare immediatamente alla Banca l'accaduto, contattando telefonicamente il servizio clienti al numero indicato nella lettera di trasmissione della Carta ovvero reperibile sul sito www.hellobank.it;

b) denunciare lo smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato della Carta alle Autorità competenti. Una copia della denuncia dovrà essere conservata dal Titolare, in quanto la Banca può richiederne copia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato della Carta.

Per le operazioni di pagamento disciplinate nella Sezione relativa ai servizi di incasso e pagamento (es. bonifici) del contratto di conto corrente di regolamento effettuate tramite l'utilizzo della Carta, il Titolare è responsabile secondo quanto segue:

- fino al momento della ricezione da parte della Banca della comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato, sopporta le perdite derivanti dall'utilizzo indebito della Carta, entro il limite di 150 Euro; invece, se ha agito con dolo o colpa grave ovvero non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo della Carta, il Titolare sopporta tutte le perdite, senza applicazione del predetto limite dei 150 EURO;

- dopo la comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato, non sopporta le perdite a meno che abbia agito in maniera fraudolenta;

- in ogni caso, sopporta tutte le perdite derivanti dalle operazioni di pagamento non autorizzate, senza il limite dei 150 euro, se ha agito in modo fraudolento o, con dolo o colpa grave, non ha utilizzato la Carta in conformità a questo contratto, ovvero non ha comunicato, secondo le modalità appositamente previste, lo smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato.



Art. 4 - Utilizzo della Carta

Come deve essere utilizzata la Carta?

Il Titolare deve apporre la propria firma sul retro della Carta. Il Titolare è tenuto ad utilizzare la Carta entro i limiti d'importo stabiliti per ciascuno dei servizi a cui la Carta stessa è abilitata (e, comunque, non oltre il saldo disponibile del conto corrente di regolamento) e con le modalità indicate presso gli impianti automatici o riportate nelle istruzioni che la Banca comunica al Titolare tramite gli avvisi esposti nei locali della Banca e/o degli esercizi convenzionati o mediante comunicazione allo stesso inviata.



Quali sono i casi in cui la Carta non deve essere utilizzata?

In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare è tenuto a non utilizzare la Carta stessa e a consegnarla alla Banca nello stato in cui si trova.

Il Titolare è tenuto a non utilizzare la Carta anche nei casi di difettoso funzionamento degli impianti adibiti allo svolgimento dei servizi oggetto di questo Contratto.

Che cos'è la modalità di pagamento contactless?

La Carta, se provvista della tecnologia "contactless", permette di dare il consenso all'esecuzione di pagamenti a debito della Carta mediante semplice avvicinamento della Carta, senza bisogno di inserirla nelle apparecchiature POS. Per l'utilizzo della Carta in questa modalità potrebbe non essere prevista la digitazione del PIN. Il servizio è utilizzabile solo presso gli esercenti commerciali dotati di POS idonei a rilevare i dati a distanza in modalità contactless.

Come viene dato il consenso per operare?

Per autorizzare la transazione il Titolare dà il proprio consenso secondo le seguenti modalità:

- con la Digitazione PIN, per acquisti di beni e/o servizi e prelievi;
- con la firma, per acquisti nei casi in cui la firma sia ancora richiesta;
- con l'indicazione degli estremi della Carta, per acquisti a distanza, unitamente all'autenticazione del Titolare tramite il relativo dispositivo di sicurezza utilizzato dalla Banca per gli acquisti effettuati via Internet e nei siti web nelle ipotesi in cui sia previsto.

Nei casi in cui sia prevista la firma del Titolare sulle memorie di spesa e/o su documenti equivalenti (ad es. ricevuta rilasciata dal POS), la stessa deve essere conforme a quella da lui apposta sulla richiesta di rilascio della Carta e sulla Carta stessa, al momento della ricezione.

Il consenso è revocabile?

No, una volta che l'operazione è stata autorizzata secondo una delle modalità sopra indicate, il consenso si ritiene prestato in maniera irrevocabile.

Dove è utilizzabile la Carta?

La Carta è utilizzabile presso gli sportelli automatici abilitati (di seguito denominati ATM), nei terminali di pagamento POS e/o in apparecchiature per le quali è prevista la digitazione del PIN, oppure in transazioni elettroniche o non elettroniche (ad es. acquisti effettuati via Internet) che non prevedono né la firma né l'uso del PIN.

Nel caso in cui la Carta venga utilizzata presso esercizi convenzionati, il Titolare prende atto che l'esercizio convenzionato può richiedere al Titolare di esibire un documento di riconoscimento che ne provi l'identità, e scriverne gli estremi.

Il Titolare riconosce espressamente l'estraneità della Banca a ogni questione relativa alle merci acquistate e/o ai servizi ottenuti (es. difetti delle merci, ritardo nella consegna, o altri eventi analoghi riconducibili alle inadempienze dell'esercizio commerciale), essendo tenuto a rivolgersi esclusivamente agli esercenti per qualsiasi controversia e per esercitare qualsiasi diritto.

La Banca, inoltre, non può essere ritenuta in nessun caso responsabile, se la Carta non può essere utilizzata presso l'esercente convenzionato, per qualsiasi motivo, anche derivante da revoca o sospensione della convenzione con l'esercente stesso.

Cosa succede in caso di utilizzo non conforme?

Nel caso di utilizzo della Carta non conforme alle istruzioni precedentemente indicate e rispetto a quanto stabilito in questo contratto, gli impianti ATM e gli stessi esercizi commerciali possono trattenere la Carta o bloccarne definitivamente l'utilizzo per motivi di sicurezza.



La Banca può bloccare la Carta?

Sì, la Banca può bloccare l'utilizzo della Carta per motivi oggettivamente giustificati legati alla sicurezza della Carta stessa e/o al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento. La Banca informa il Titolare del blocco della carta non appena possibile, tranne i casi in cui il blocco sia disposto per motivi di sicurezza oggettivamente giustificati o per disposizioni di legge o regolamento, al ricorrere dei quali la comunicazione non può essere effettuata.



Come comunica la Banca l'eventuale blocco della carta?

In caso di blocco della Carta, la Banca contatta il Titolare al numero di telefono dallo stesso indicato, possibilmente prima che la Carta venga bloccata. Nel caso in cui il Titolare non sia reperibile, la Banca invia un messaggio telefonico ("sms") al Titolare (o eventualmente un messaggio di posta elettronica all'indirizzo comunicato dal Titolare o messo a disposizione dalla Banca); nel caso in cui il Titolare fosse ancora irraggiungibile, la Banca provvede ad informarlo tramite il canale postale.



Art. 5- Addebito in conto corrente

Quali costi deve sostenere il Titolare?

I vari costi della Carta sono indicati nel Documento di Sintesi che costituisce frontespizio e parte integrante di questo contratto.

Come avviene l'addebito degli importi?

Il pagamento degli importi dovuti dal Titolare (importo dell'operazione e ogni altra commissione e spesa prevista in contratto) avviene tramite addebito diretto sul conto corrente di regolamento della Carta, indicato dallo stesso Titolare e sono riportate nell'estratto del conto corrente stesso.

L'addebito in conto corrente delle somme dovute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dagli impianti presso cui sono state effettuate le transazioni e documentate dalle relative evidenze.

Agli addebiti si applica la valuta del giorno in cui avviene l'operazione.

Cosa accade in caso di operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto?

Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 in merito alle modalità di autorizzazione delle operazioni, nel caso in cui il Titolare sia venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, deve informarne la Banca, in forma scritta, senza indugio e comunque entro il termine massimo di 13 mesi dalla data di addebito, secondo le modalità previste dall'articolo in materia di reclami del contratto di conto corrente. In questi casi la Banca, dopo aver accertato la fondatezza della richiesta del Titolare, rettifica il pagamento.

La Banca è responsabile nei confronti del Titolare in caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale la banca/prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (es. esercente) non è responsabile ai sensi della normativa vigente.

In caso di operazione di pagamento non autorizzata, la Banca, fermo restando quanto previsto agli articoli 3 e 4, rimborsa immediatamente al Titolare l'importo dell'operazione stessa, facendo tornare la situazione al momento precedente all'operazione come se questa non fosse mai avvenuta.

In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso, dandone immediata comunicazione al Titolare della Carta; in questo caso, anche se si è già verificato il rimborso, la Banca, anche in un momento successivo, può dimostrare, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata, potendo ottenere, quindi, dal Titolare la restituzione dell'importo.



Art. 6 - Versamento mediante impianti automatici

Quali sono i casi di versamento mediante impianti automatici?

Possiamo distinguere due casi:

A) Versamento con accredito, salvo buon fine differito

In caso di versamento di una busta contenente denaro contante e di titoli (assegni bancari, circolari, vaglia ed altri titoli similari), effettuato dal Titolare tramite gli impianti automatici a ciò abilitati, la Banca, fino a quando non ha ritirato le buste appositamente predisposte e verificato il

loro contenuto, è tenuta esclusivamente alla loro custodia con la dovuta diligenza. I valori versati vengono rigorosamente verificati, controllati e confrontati con quanto indicato dal Titolare sulla busta-distinta predisposta allo scopo. La Banca, se riscontra irregolarità e/o discordanze di qualsiasi genere nel contante o nei titoli immessi nella busta oppure differenze tra l'accertata consistenza dei valori e le indicazioni risultanti dalla distinta di versamento o dal "giornale di fondo" relativo all'impianto sul quale è stata effettuata l'operazione, ne dà comunicazione scritta al Titolare e procede alla registrazione del versamento per il solo importo accertato. Tutti gli effetti contabili comunque connessi ai versamenti così effettuati decorrono dal momento in cui la Banca ne ha effettuato la registrazione sul relativo conto corrente. Ai soli fini della data valuta da applicare, i versamenti effettuati dopo il normale orario di apertura della Banca al pubblico, vengono considerati come eseguiti il giorno lavorativo successivo.

B) Versamento diretto con accredito, salvo buon fine immediato

Il Titolare può procedere al versamento diretto di denaro contante (banconote Euro) e di assegni bancari e circolari attraverso gli appositi impianti automatici della Banca "Viacash BNL".

L'importo dei contanti e degli assegni versati viene accreditato sul conto corrente di riferimento il giorno di versamento. Per "giorno di versamento" si intende:

a) lo stesso giorno del versamento, se questo è effettuato nei giorni lavorativi bancari entro le ore 18,30;

b) il giorno lavorativo bancario successivo, se il versamento è effettuato nei giorni festivi oppure oltre le ore 18,30, nei giorni lavorativi bancari.

Le valute di versamento, i termini di disponibilità ed i termini di non stornabilità, sono conteggiati a partire dal "giorno di versamento". In particolare:

- Versamento di contante

I versamenti di banconote in Euro sono registrati immediatamente con data contabile e data valuta del giorno di versamento. Gli sportelli automatici trattengono le eventuali banconote sospette di falsità, che non sono conteggiate nel versamento. In tal caso, la Banca provvede a trasmettere le banconote sospette alle Autorità competenti ai sensi di legge, dandone comunicazione scritta al Titolare.

Nel caso di versamento di banconote che presentino possibili anomalie, oppure logore o danneggiate, le stesse saranno conteggiate nel versamento e sottoposte ad una ulteriore verifica da parte della Banca.

La Banca è autorizzata a riaddebitare l'importo delle banconote di cui sia successivamente accertata la non autenticità.

- Versamento di Assegni

I versamenti di assegni sono registrati immediatamente con data contabile del giorno di versamento.

La girata per l'incasso deve essere apposta con la firma dell'intestatario del rapporto di conto corrente oppure da altro soggetto che ne detenga i poteri.

Se risultano differenze tra i dati indicati all'atto del versamento e quelli riportati sull'assegno (quali ad esempio: l'importo, la data di emissione, ecc.), la Banca procede alla registrazione dell'operazione con i dati effettivamente risultanti dall'assegno stesso.

Gli assegni irregolari, invece, fermo restando il rispetto da parte della Banca degli obblighi di legge in materia, sono prontamente restituiti al Titolare del rapporto di conto corrente tramite lettera raccomandata.

A causa di eventuali e non prevedibili scolleghamenti e/o cadute di linea degli impianti automatici la singola operazione di versamento potrebbe essere soggetta a "riproposizione" ed essere perfezionata successivamente (con accredito sul conto corrente di riferimento) non appena l'interruzione di collegamento viene ripristinata.

Art. 7 - Disponibilità delle informazioni relative all'utilizzo della Carta e invio delle comunicazioni

Come si possono avere informazioni sulle operazioni effettuate?

Occorre tener presente, in generale, che ogni indicazione, anche cartacea, fornita dalla Banca al Titolare tramite gli impianti utilizzati per lo svolgimento dei servizi oggetto di questo Contratto, non sostituisce le comunicazioni previste dalla legge e dal contratto che regola il rapporto di conto corrente.

Le operazioni relative ai servizi oggetto di questo Contratto vengono confermate dalla Banca al Titolare mediante il loro inserimento nell'estratto del conto corrente di regolamento nel quale le operazioni stesse vengono riportate con apposita causale. Tale documento dà prova delle operazioni effettuate e del loro ammontare. La Banca fornisce al Titolare gratuitamente, una volta al mese, sul supporto indicato dal Titolare e concordato con la Banca, o in mancanza sul proprio sito web www.hellobank.it o alternativamente allo sportello, le informazioni relative alle operazioni di pagamento eseguite. Le parti concordano che per le informazioni diverse da quelle rese gratuitamente ai sensi di legge e fornite, sono recuperate le relative spese.



La Banca a quale indirizzo invia le comunicazioni relative a questo contratto?

L'invio di comunicazioni relative alla Carta - incluse le comunicazioni informative previste per legge nonché quelle per la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (di cui all'art. 10) -, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione della Banca è effettuato al Titolare della Carta tramite appositi messaggi direttamente nella sua area privata del sito www.hellobank.it. Se il Titolare, in alternativa alla forma dematerializzata, preferisce utilizzare la forma cartacea per ricevere le predette comunicazioni, può richiederlo alla Banca indicando un apposito domicilio. La modifica della tecnica di comunicazione può essere effettuata attraverso la funzionalità apposita prevista all'interno dell'area privata del sito www.hellobank.it. Resta inteso, in caso di comunicazione cartacea, che qualora la documentazione sopra descritta dovesse essere restituita alla Banca, anche a causa della mancata comunicazione da parte del Cliente di variazioni di indirizzo, con espressioni del tipo: "destinatario trasferito, sconosciuto, indirizzo errato o inesistente", o altre espressioni equivalenti, la Banca sospenderà l'inoltro di detta documentazione dopo tre tentativi di recapito con esito negativo.

Il Titolare può sempre modificare la modalità di comunicazione utilizzata (cartacea o elettronica).

Art. 8 - Durata del contratto e recesso

Quanto dura questo contratto? Si può recedere?

Questo contratto è a tempo indeterminato (cioè non ha una scadenza), ma il Titolare può in qualsiasi momento recedere da questo contratto. D'altra parte, la Banca può recedere dal contratto, comunicandolo al Titolare, con un preavviso di 60 giorni, oppure anche senza preavviso, in presenza di un giustificato motivo. In questi casi, la Banca rimborsa al Titolare la quota di canone relativa al periodo successivo al recesso dal contratto (in misura proporzionale ai mesi non goduti).



Art. 9 - Restituzione della Carta

Quali sono i casi in cui la Carta deve essere restituita alla Banca?

Il Titolare è tenuto a restituire la Carta alla Banca:

- contestualmente alla richiesta di estinzione del rapporto di conto corrente;
- in caso di recesso da questo contratto, da parte del Titolare o della Banca;

- in caso di richiesta, per altri motivi, da parte della Banca;
- in caso di revoca oppure di perdita dell'autorizzazione ad operare sul conto corrente di cui il Titolare è procuratore, oppure sul conto corrente su cui è autorizzato ad operare secondo quanto indicato all'art 2.

La Carta può essere ritirata dalla Banca direttamente, o tramite esercizi convenzionati o terzi.

In caso di decesso del Titolare, la Carta deve essere restituita dagli eredi; in caso di sopravvenuta incapacità di agire del Titolare stesso deve essere restituita dal legale rappresentante.

In caso di mancata restituzione, le eventuali spese di blocco della Carta sono a carico del Titolare o dei suoi eredi.



Art. 10- Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

La Banca può modificare d'iniziativa le condizioni di questo contratto?

Sì, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative del contratto, oltre alle relative informazioni. La Banca comunica queste modifiche al Titolare in forma scritta o mediante altro supporto durevole da lui accettato in precedenza, con preavviso minimo di due mesi rispetto all'applicazione della modifica. Se il Titolare non è d'accordo con le modifiche proposte, può sempre recedere dal contratto entro lo stesso termine, senza che gli vengano applicate penalità e spese di chiusura. Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante l'invio al domicilio o alla casella di messaggistica elettronica messa a disposizione dalla Banca al Titolare. Se il Titolare non esercita il diritto di recesso nei termini indicati, le modifiche comunicate si riterranno dallo stesso accettate.

Art. 11 - Rinvio e lingua del contratto

Quali altre regole si applicano al presente contratto?

Per quanto non specificatamente disciplinato in questo contratto, si applicano le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi, accettate dal Titolare al momento dell'apertura del rapporto di conto corrente con la Banca.

Questo contratto è scritto in lingua italiana.

SEZIONE III - NORME E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO CHE REGOLA I RAPPORTI A DISTANZA TRA BANCA E CLIENTE

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del contratto

A cosa serve questo contratto?

Serve per richiedere informazioni o effettuare operazioni, anche senza venire a sportello, utilizzando il telefono (servizi di Banca telefonica) o Internet (Banca via Internet, Smartphone) o gli altri servizi (ad es. WebTV, PDA e altro) che potranno essere resi disponibili dalla Banca anche in futuro (tutti insieme, congiuntamente anche al servizio di firma, come di seguito descritto, i "Servizi", o singolarmente, il "Servizio").



Questo contratto, attraverso l'utilizzo degli strumenti di sicurezza, consente inoltre al cliente (a distanza, presso lo sportello e fuori sede) di sottoscrivere, con "firma elettronica avanzata" (di seguito anche "la FEA"), i contratti relativi ai prodotti/servizi bancari, finanziari e assicurativi offerti/collocati/distribuiti/intermediati dalla Banca, ivi compresi i prodotti/servizi di società terze (di seguito, "Servizio di firma").

Il funzionamento della "firma elettronica avanzata" è descritto e disciplinato dalle norme contenute nel Manuale Operativo pubblicato sul sito <http://hellobank.it>

Resta fermo che potrà essere utilizzata, ai fini descritti e qualora resa disponibile dalla Banca, ogni altra idonea tipologia di firma elettronica consentita in base alla normativa pro tempore vigente (es. firma digitale).

Il Cliente, inoltre, tramite i Servizi, potrà prendere visione dei prodotti e dei servizi offerti/collocati/distribuiti/intermediati dalla Banca.

A cosa si riferisce l'operatività?

In ogni caso, l'operatività del presente contratto è riferibile a rapporti (bancari, finanziari, assicurativi, ecc.) di cui il Cliente sia intestatario o cointestatario (a patto, in quest'ultimo caso, che si tratti di cointestazione a firma disgiunta, ossia i rapporti su cui il Cliente può operare separatamente dagli altri intestatari). L'operatività è in ogni caso riferita esclusivamente ai prodotti e servizi, anche emessi o forniti da società terze, resi disponibili dalla Banca, anche in seguito, come comunicati al domicilio del Cliente ovvero sul sito o sulla casella di messaggistica elettronica messa a disposizione dalla Banca stessa al Cliente.



Con riferimento alle operazioni dispositive, il Cliente è consapevole che queste saranno eseguite esclusivamente a fronte dei saldi disponibili dei conti ed entro i limiti operativi assegnati.

Le informazioni richieste dal Cliente sono fornite attraverso l'utilizzo di uno dei Servizi prescelti, tenuto conto della situazione del rapporto al momento della richiesta, considerando - inoltre - le possibili modifiche per effetto della definitiva registrazione delle operazioni eseguite durante la giornata lavorativa.

Art. 2 - Condizioni economiche

Quanto costano i Servizi?

Le condizioni economiche applicate ai Servizi disciplinati da questo contratto sono quelle riportate nel Documento di Sintesi che costituisce frontespizio e parte integrante di questo contratto.

Quanto costa compiere le singole operazioni?

Le condizioni economiche delle singole operazioni effettuate mediante i Servizi sono indicate nei singoli contratti che disciplinano il rapporto (o i rapporti) cui le operazioni si riferiscono (es. costo del bonifico previsto nel contratto di conto corrente).



Art. 3 - Strumenti di sicurezza, cautele nell'utilizzo degli stessi e riconoscimento del Cliente

A cosa servono gli strumenti di sicurezza?

La Banca consegna al Cliente gli strumenti di sicurezza necessari per accedere ai Servizi, attraverso la cui esclusiva verifica il Cliente viene identificato dalla Banca. Questi strumenti, che restano di proprietà della Banca, devono rimanere di uso strettamente personale del Cliente che non può cederli a terzi. Inoltre, per ragioni di sicurezza, detti strumenti non devono essere conservati insieme. Gli strumenti di sicurezza possono, altresì, essere utilizzati per il Servizio di firma come descritto all'art. 1.

Come avviene l'identificazione del Cliente?

Ogni volta che il Cliente intende accedere ai Servizi, la Banca provvede unicamente a verificare che il soggetto che intende accedere ai Servizi si qualifichi e consenta la sua identificazione attraverso gli strumenti di sicurezza appositamente forniti. Di conseguenza, una volta che la Banca ha compiuto la verifica attraverso questi strumenti di sicurezza, l'accesso ai Servizi si considera regolarmente effettuato dal soggetto titolare degli strumenti di sicurezza, i cui dati sono stati comunicati tramite Internet o telefonicamente. In ogni caso, la Banca non è responsabile nei confronti del Cliente per qualsiasi conseguenza dannosa derivante dall'utilizzazione dei Servizi, a meno che non abbia assolto il dovere di identificazione sopra indicato. Il Cliente riconosce fin da subito la validità degli addebiti e degli accrediti operati dalla Banca in seguito all'utilizzo dei Servizi.

Per ragioni di tutela della sicurezza, gli strumenti di sicurezza forniti possono essere periodicamente sostituiti dalla Banca.

Inoltre, ai fini di consentire la verifica delle comunicazioni intercorse e per esigenze probatorie, il Cliente prende atto e accetta che la Banca registra le conversazioni telefoniche su nastro magnetico o su altro supporto analogo.

Cosa succede in caso di utilizzo indebito o non autorizzato, smarrimento o sottrazione degli strumenti di sicurezza?

In generale, il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante dall'utilizzo indebito o non autorizzato degli strumenti di sicurezza da parte di chiunque, oltre che del loro smarrimento o sottrazione. In questi casi, il Cliente deve:

- comunicare immediatamente alla Banca l'accaduto tramite qualsiasi mezzo;
- denunciare lo smarrimento o la sottrazione, l'utilizzo indebito o non autorizzato alle Autorità competenti. Una copia della denuncia dovrà essere conservata dallo stesso Cliente, in quanto la Banca può richiederne copia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato.

Per le operazioni di pagamento disciplinate nella Sezione relativa ai servizi di incasso e pagamento (es. bonifici) del contratto di conto corrente firmato dal Cliente, il Cliente stesso:

- fino al momento della ricezione da parte della Banca della comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato, sopporta le perdite derivanti dall'utilizzo indebito degli strumenti di sicurezza, entro il limite di 150 Euro; invece, se ha agito con dolo o colpa grave ovvero non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza degli strumenti che gli ha fornito la Banca, il Cliente sopporta tutte le perdite, senza applicazione del predetto limite dei 150 EURO;
- dopo la comunicazione di smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato, non sopporta le perdite a meno che abbia agito in maniera fraudolenta;
- in ogni caso, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti dalle operazioni di pagamento non autorizzate, senza il limite dei 150 euro, se ha agito in modo fraudolento o, con dolo o colpa grave, non ha utilizzato gli strumenti di sicurezza in conformità a questo contratto ovvero non ha comunicato, secondo le modalità appositamente previste, lo smarrimento, sottrazione, utilizzo indebito o non autorizzato.



Art. 4 - Eventuali disfunzioni dei Servizi

Cosa succede in caso di mal funzionamento?

Le comunicazioni informative o l'esecuzione degli ordini potranno non essere effettuate in caso di mal funzionamento del sistema, degli impianti telefonici ed elettronici o di situazioni e circostanze non attribuibili alla Banca o non prevedibili dalla stessa.



Art. 5 - Sospensione dei Servizi

I Servizi possono essere sospesi?

Sì, ciascun Servizio potrà essere sospeso o anche abolito in qualunque momento, anche in via separata rispetto agli altri Servizi, con effetto immediato, se eventi connessi con l'efficienza e/o la sicurezza del Servizio stesso lo rendono necessario e senza responsabilità della Banca per temporanee interruzioni non comunicate preventivamente.

Art. 6 - Durata del contratto e recesso

Quanto dura questo contratto?

Questo contratto è a tempo indeterminato (cioè non ha una scadenza), ma il Cliente può in qualsiasi momento recedere dal contratto.

D'altra parte, la Banca può recedere dal contratto, comunicandolo al Cliente, con un preavviso di 60 giorni, oppure anche senza preavviso, in presenza di un giustificato motivo. In questi casi, la Banca rimborsa al Cliente la quota di canone relativa al periodo successivo al recesso (in misura proporzionale ai mesi non goduti).

Comunque, in caso di recesso di una delle parti, il Cliente dovrà restituire alla Banca gli strumenti di sicurezza, oltre che ogni altro materiale che gli è stato consegnato in precedenza.

Cosa succede in caso di recesso o estinzione dei contratti relativi ai rapporti su cui sono attivi i Servizi?

Nel caso di recesso o estinzione di uno o più contratti relativi ai rapporti su cui sono attivi i Servizi, i Servizi rimangono attivi per i restanti rapporti, a condizione però che tra questi sia compreso il conto corrente di regolamento e/o una carta di credito. In caso di recesso o estinzione di tutti i rapporti bancari, il contratto si considera automaticamente risolto.

Art. 7 - Disponibilità delle informazioni ed invio delle comunicazioni.

Come si possono avere informazioni sulle operazioni compiute?

La Banca fornisce al Cliente gratuitamente, mediante i Servizi oggetto del presente contratto, le informazioni relative alle operazioni bancarie

disposte tramite i Servizi stessi.



La Banca a quale indirizzo invia le comunicazioni relative a questo contratto?

La Banca invia le comunicazioni relative a questo contratto con pieno effetto al domicilio indicato dal Cliente al momento dell'apertura del rapporto oppure comunicato successivamente per iscritto.

Resta inteso che, qualora le comunicazioni dovessero essere restituite alla Banca, anche a causa della mancata comunicazione da parte del Cliente di variazioni di indirizzo, con espressioni del tipo: "destinatario trasferito, sconosciuto, indirizzo errato o inesistente", o altre espressioni equivalenti, la Banca sospenderà l'invio delle comunicazioni, dopo tre tentativi di recapito con esito negativo.

E se il Cliente volesse ricevere le comunicazioni utilizzando Internet?

Se il Cliente preferisce ricevere le comunicazioni mediante Internet, in alternativa alla forma cartacea, potrà richiedere alla Banca l'attivazione del cosiddetto "Servizio di dematerializzazione". In ogni momento del rapporto, infatti, il Cliente ha diritto di modificare la tecnica di comunicazione utilizzata (cartacea o elettronica). L'adesione al "Servizio", così come la facoltà di modifica della tecnica di comunicazione, può essere effettuata con richiesta inviata alla Banca anche in forma elettronica. In caso di rapporto contestato, la richiesta di adesione al "Servizio di dematerializzazione" può essere validamente fatta anche da uno solo dei contestatari, esonerando la Banca da qualunque responsabilità.



Art. 8- Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

La Banca può modificare d'iniziativa le condizioni di questo contratto?

Sì, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative di contratto, oltre alle relative informazioni. La Banca comunica queste modifiche al Cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole da lui accettato in precedenza, con preavviso minimo di due mesi rispetto all'applicazione della modifica. Se il Cliente non è d'accordo con le modifiche proposte, può sempre recedere dal contratto entro lo stesso termine, senza che gli vengano applicate penalità e spese di chiusura. Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante l'invio al domicilio o alla casella di messaggistica elettronica messa a disposizione dalla Banca al Cliente. Se il Cliente non esercita il diritto di recesso nei termini indicati, le modifiche comunicate si riterranno accettate dallo stesso Cliente.

Art. 9 - Rinvio e lingua del contratto

Quali altre regole si applicano al contratto?

Per quanto non specificatamente disciplinato in questo contratto (anche con riferimento alle modalità con cui effettuare eventuali reclami ed ai mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie), si applicano le norme che regolano i singoli contratti/prodotti/servizi sottoscritti e/o attivati dal Cliente, purché con essi non incompatibili.

Questo contratto è scritto in lingua italiana.

CONDIZIONI SPECIALI

Art. 1 - Banca via Internet

In che orari il Cliente può accedere ai Servizi?

Il Servizio tramite Banca via Internet è sempre accessibile, 24 ore su 24 di ogni giorno dell'anno, tranne per quanto diversamente comunicato dalla Banca (con apposite comunicazioni scritte o mediante indicazioni sul sito Internet) e con esclusione delle ipotesi previste dagli articoli 4 e 5.

In particolare, il Cliente può usufruire anche del servizio di Trading online?



Sì, ferme restando le modalità e le condizioni previste dal contratto di negoziazione, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari (di seguito denominato "Contratto di negoziazione"), il Cliente potrà impartire gli ordini su strumenti finanziari anche via Internet. A questo riguardo, occorre però considerare che le più semplici modalità di esecuzione/disposizione "online" potrebbero indurre a moltiplicare, anche nell'ambito della stessa giornata, il numero delle operazioni e conseguentemente i rischi connessi, con evidente incidenza anche sull'ammontare delle commissioni dovute.

Inoltre, in caso di eventuali cadute, anche temporanee, del sistema automatizzato "Trading online", è a disposizione del Cliente il Servizio Banca telefonica - regolamentato nel successivo art. 2- da utilizzare come canale alternativo per la negoziazione e la verifica dello stato degli ordini impartiti. L'utilizzo del Servizio Banca telefonica comporta l'applicazione di tutte le norme e condizioni relative al Servizio stesso.

L'operatività del Servizio può essere limitata a specifici strumenti finanziari e mercati; inoltre il Cliente riceverà tempestivamente le relative comunicazioni attraverso il sito, la casella di messaggistica elettronica messa a disposizione dalla Banca al Cliente oppure al domicilio indicato da lui stesso. La Banca rispetta gli obblighi di attestazione degli ordini previsti dal vigente "Regolamento Intermediari" della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), tramite la stessa rete Internet e con modalità tecniche che consentono al Cliente di disporre dell'attestazione su supporto duraturo. Nell'ambito di questo Servizio, la Banca può avvalersi di soggetti terzi per fornire al Cliente alcune informazioni relative alla prestazione del Servizio stesso. La Banca risponde unicamente della scelta relativa al soggetto incaricato di fornire le informazioni e non è responsabile per nessuna conseguenza che dovesse derivare al Cliente dalle informazioni fornite dai soggetti incaricati.

Il Cliente prende atto che i servizi di trading online, nonché i dati di mercato ricavabili attraverso la piattaforma tecnologica, possono essere utilizzati solo a titolo personale per la gestione del proprio patrimonio personale in qualità di investitore privato, e non in veste di trader professionista, operatore di mercato, consulente di investimenti autorizzato da borse nazionali, autorità di vigilanza o registrato presso associazioni professionali, o per ogni altra attività di tipo professionale (ad es. gestore di fondi). Il Cliente prende atto altresì che non può in ogni caso pubblicare o fornire in altro modo qualsivoglia dato derivante dai servizi a terzi né utilizzare o trattare tali dati per scopi commerciali.



Art.2- Banca telefonica

Quali sono le regole applicabili alla Banca telefonica?

Per quanto riguarda il Servizio di Banca telefonica, la Banca risponde alle richieste di informazioni ed esegue le disposizioni impartite negli orari e secondo le modalità comunicate al Cliente, attraverso il risponditore telefonico automatico.

Resta inteso che le operazioni sono eseguite, di regola, in tempo reale, salvo diversa disposizione del Cliente. Tuttavia, se tali disposizioni vengono impartite alla Banca durante eventuali situazioni di indisponibilità del sistema, queste saranno accolte come prenotazioni ed

immediatamente eseguite al ripristino della normale funzionalità.

Invece, le operazioni che, anche a causa di limiti di orario, non sono eseguibili in tempo reale vengono eseguite dalla Banca trascorso il tempo strettamente necessario.



Per quanto richiesto dalle attuali norme di legge e/o di regolamento, il Servizio di Banca telefonica può comportare la necessità di integrare la disposizione telefonica e/o la sua esecuzione con preventiva o successiva documentazione scritta, da produrre a cura di una o di entrambe le parti contrattuali. La Banca, anche nell'interesse del Cliente, potrà non dare corso alla richiesta telefonica, in presenza di gravi e fondati dubbi sulla regolarità della richiesta. In ogni caso, se lo ritiene opportuno, la Banca può richiedere al Cliente ulteriori precisazioni (per es.: conferma scritta, notizie, informazioni, ecc.), prima di eseguire l'operazione. La Banca può anche porre limiti operativi (es. limiti di importo) alle disposizioni consentite con questo Servizio.



Art.3- Mobile application

Quali sono le regole di utilizzo e come funziona la Mobile application?

"Mobile application", anche chiamata mobile app, è un'applicazione internet che funziona su smartphone, tablet o altri dispositivi portatili.

Generalmente l'obiettivo delle applicazioni è facilitare l'utente nell'accesso a funzionalità internet normalmente raggiungibili su siti web, o di fornire in mobilità contenuti e funzionalità specifici difficilmente fruibili da PC.

Il Cliente potrà effettuare il download di tutte le nuove applicazioni BNL gratuitamente dagli store (negoziato virtuale) presso i quali BNL metterà – di volta in volta – disponibili le proprie applicazioni.

Su ciascuno "store" il Cliente dovrà utilizzare il proprio account già attivato (o da attivare) presso gli stessi.

Per utilizzare nel miglior modo possibile le "App" sarà necessario effettuare il login utilizzando le stesse credenziali dell'Home Banking: codice cliente e il PIN.

Al Cliente è consentito utilizzare l'opzione "Ricorda" per memorizzare codice cliente e inserire solo il PIN per la login dei successivi accessi.

Ai sensi dell' art. 4 (Eventuali disfunzioni dei Servizi), il Cliente riconosce e accetta che il funzionamento delle "App" dipende dal sistema operativo del proprio device nonché dal device stesso, pertanto, la Banca non sarà ritenuta responsabile per l'impossibilità tecnica di accedere agli ambienti del sito o di utilizzare le funzionalità dello stesso, qualora l'impedimento sia determinato dal proprio apparato.

Il Cliente è consapevole che l'utilizzo della funzione di memorizzazione (laddove presente) delle credenziali per l'accesso automatico alla visualizzazione di informazioni sui propri rapporti (ad es. saldo e operazioni contabilizzate sui rapporti stessi) mantiene in memoria i dati richiesti.

Per disattivare la predetta funzione di memorizzazione, il Cliente dovrà intervenire in ambiente "Impostazioni" del proprio device, provvedendo ad effettuare la specifica operazione di disattivazione.

Preso atto delle predette informazioni, la Banca non potrà essere considerata responsabile per eventuali accessi all'apparato autorizzati o meno da parte del Cliente per l'assunzione delle informazioni rimaste memorizzate nel device.

NORMA DI CHIUSURA-Clausola Sospensiva

Gli effetti del presente contratto, ove non collocato a sportello, sono sospesi sino all'esito positivo della valutazione che sarà effettuata da parte della Banca sui presupposti necessari per l'erogazione dei servizi previsti. La Banca procederà a dare la comunicazione della positiva valutazione con qualsiasi idoneo mezzo, ivi compreso l'effettivo svolgimento delle successive attività connesse al servizio/operazione. Da tale momento il contratto acquisterà piena efficacia. Viceversa, in caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcuna efficacia.

NORMATIVA FATCA E NORMATIVA AEOI

In data 8 luglio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 95 del 18 giugno 2015, che disciplina gli adempimenti ai quali le Istituzioni Finanziarie italiane devono far fronte ai fini degli scambi automatici di informazioni derivanti dagli accordi internazionali con gli Stati Uniti e con altri Stati esteri (CRS - *Common Reporting and Due Diligence Standard*) in merito alla normativa FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) e alla normativa AEOI (*Automatic Exchange Of Information*). Ai sensi di tale Legge, le Istituzioni Finanziarie sono obbligate ad acquisire le informazioni relative ai conti finanziari aperti in Italia da tutti i soggetti (persone fisiche/entità) ovunque fiscalmente residenti.

Obblighi FATCA:

L'acronimo **FATCA** individua una normativa statunitense, volta a contrastare l'evasione fiscale di contribuenti statunitensi all'estero, normativa questa in vigore dal 1° luglio 2014, i cui principi applicativi sono dettagliati all'interno del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto del 2015.

Le Istituzioni Finanziarie devono trasmettere su base annuale all'Agenzia delle Entrate, che a sua volta provvede ad inviare all'amministrazione fiscale statunitense (IRS - Internal Revenue Service), le seguenti informazioni relative a tale clientela: i dati identificativi dei titolari dei rapporti, i saldi dei rapporti stessi, le relative rendite finanziarie e, in futuro, gli interessi lordi derivanti dalla vendita di titoli. Le comunicazioni all'IRS da parte dell'Agenzia delle Entrate dei suddetti dati saranno effettuate su base annuale.

I clienti esistenti al 30 giugno 2014 che non forniscano le citate informazioni secondo i termini stabiliti dalla suddetta normativa (30 giugno 2016), saranno considerati, in presenza di indizi di "americanità" quali ad esempio luogo di nascita, indirizzo postale o di residenza in USA, conformemente a quanto previsto dalla normativa FATCA, *US Person* ed i loro dati saranno comunicati all'Agenzia delle Entrate.

In particolare, i soggetti ed i clienti che siano Istituzioni Finanziarie (banche, compagnie assicurative, fondi pensione, ecc.) che non beneficino di esenzioni previste dalla normativa FATCA o dai paesi di appartenenza devono fornire il codice identificativo *Global Intermediary Identification Number* (GIIN) rilasciato dall'IRS a seguito della certificazione del proprio status quale conforme a FATCA attraverso la registrazione nell'apposito Portale FATCA. Nel caso in cui un'Istituzione Finanziaria non sia conforme a FATCA (Istituzione Finanziaria *Non Participating*) quest'ultima prende atto che BNL dovrà rispettare l'obbligo di applicare la ritenuta del 30% sui pagamenti di fonte statunitense e di comunicare all'IRS l'importo totale di detti pagamenti effettuati nel corso dell'anno.

Obblighi AEOI:

L'acronimo **AEOI** individua una normativa basata su accordi multilaterali tra i Paesi partecipanti, che ha lo scopo di combattere l'evasione fiscale internazionale ed impone alle Istituzioni Finanziarie di identificare i titolari di conti finanziari e stabilire se sono residenti fiscalmente in un'altra giurisdizione AEOI. L'entrata in vigore di AEOI decorre a partire dal 1 gennaio 2016, dalla cui data diviene obbligatoria l'acquisizione da parte delle Istituzioni Finanziarie delle informazioni ai fini dell'adeguata verifica fiscale per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità finanziarie passive, ovunque residenti.

Le Istituzioni Finanziarie devono trasmettere su base annuale all'Agenzia delle Entrate, che a sua volta provvede ad inviare all'amministrazione fiscale dei Paesi partecipanti ad AEOI, le seguenti informazioni relative a tale clientela: i dati identificativi dei titolari dei conti finanziari e le dichiarazioni relative alla residenza fiscale, il saldo contabile, i ricavi e i proventi lordi nel caso in cui un cliente sia fiscalmente residente in uno degli Stati partecipanti all'accordo AEOI. Il primo scambio automatico di informazioni sarà effettuato nel 2017 sulla base delle informazioni relative all'anno 2016 (per quei Paesi tra i primi a sottoscrivere l'accordo); detta comunicazione sarà effettuata annualmente.

In particolare, per la clientela esistente alla data del 31 dicembre 2015, le Istituzioni Finanziarie acquisiscono entro i termini previsti dagli emanandi decreti ministeriali il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché il luogo e data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

BNL è tenuta pertanto a svolgere l'identificazione della clientela ai fini FATCA e AEOI e, per i clienti identificati come *reportable*, ad effettuare le sopra menzionate segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.

Al cliente viene quindi richiesto di autocertificare, tramite un'apposita dichiarazione, il proprio status ai fini delle predette normative e di impegnarsi a comunicare tempestivamente, sotto la propria, esclusiva responsabilità, ogni variazione dei dati rilevanti ai fini FATCA/AEOI e di eventuali cambi di circostanze relativi al proprio status (es.: acquisizione di cittadinanza o residenza estera, presenza di Titolare Effettivo estero, ecc.). Inoltre, il cliente prende atto che BNL potrà trasferire i suoi dati ad altre società del Gruppo BNP Paribas o a fornitori terzi di servizi esterni al Gruppo, con lo scopo di effettuare l'identificazione della clientela in comune.

Tutti i clienti che non forniscano i dati necessari all'identificazione e la relativa documentazione non potranno procedere con l'apertura di nuovi rapporti presso la Banca.

Clienti Persone Fisiche: nel processo di censimento e di Entrata in Relazione, BNL raccoglie le informazioni necessarie all'identificazione dei clienti (comprese la seconda nazionalità, le residenze fiscali estere, l'eventuale codice identificativo statunitense TIN - *Taxpayer Identification Number*, obbligatorio a partire dal 2017 - nonché ogni altro codice fiscale rilasciato da Autorità estere) e alla relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, tramite le verifiche richieste dalla normativa Antiriciclaggio / Know your customer. Al cliente è richiesto di sottoscrivere un modulo di autocertificazione in cui dichiara il proprio status FATCA/AEOI, la presa d'atto delle responsabilità previste dalla normativa FATCA/AEOI, l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati ed il consenso affinché i propri dati vengano trasmessi ad altre società del Gruppo BNP Paribas o a fornitori terzi di servizi esterni al Gruppo.

Il cliente, inoltre, si impegna a fornire opportuna documentazione giustificativa qualora lo status dichiarato si discosti dagli elementi a disposizione della Banca; in tale ipotesi il cliente dovrà fornire documenti che provino lo status dichiarato nell'autocertificazione.

GLOSSARIO FATCA – AEOI

DEFINIZIONI COMUNI

Normativa Antiriciclaggio / Know your customer	Si intende l'insieme di procedure di adeguata verifica della clientela adottate dalle Istituzioni Finanziarie in conformità agli obblighi antiriciclaggio.
Autocertificazione	Modulo sul quale il cliente dichiara sotto la propria responsabilità il proprio status ai fini FATCA e AEOI e che permette la raccolta dei dati obbligatori riferiti al cliente (nome, Paese di residenza fiscale, classificazione dell'Entità...). Per le Unità Organizzate il modulo viene sottoscritto dal Legale Rappresentate, che in caso di <i>Passive NFFE</i> fornisce anche i dati delle persone fisiche che ne esercitano il controllo.
Cambi di circostanza	<i>Change of Circumstances</i> (CoC): comprende qualsiasi variazione nei dati del cliente (es. cambio di residenza), dovuta anche alla presenza di indizi che possano comportare una modifica dello status soggettivo FATCA e AEOI precedentemente associato al cliente.
Codice fiscale (TIN)	Codice fiscale (<i>Taxpayer Identification Number</i> – TIN) designa un codice di identificazione fiscale estero o altro codice equivalente.
Documentazione Giustificativa	Documentazione richiesta per confutare uno status soggettivo estero in presenza di indizi. A titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> · per FATCA: copia del Certificato di rinuncia alla cittadinanza statunitense o di non acquisizione della cittadinanza alla nascita, etc. · per AEOI: Certificato di residenza nello Stato in cui il cliente risulta essere residente.
Entità di investimento	Si intende ogni Entità: <ol style="list-style-type: none"> A Che svolge principalmente quale attività economica una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente: <ol style="list-style-type: none"> I negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati, ecc.), di valuta estera, di strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, di valori mobiliari, o di future su merci; II gestione individuale e collettiva di portafoglio; III attività di investimento, amministrazione o gestione di denaro o di attività finanziarie. B. Il cui reddito lordo deriva principalmente da attività d'investimento, reinvestimento, o negoziazione di attività finanziarie, ed è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, di Custodia, da un'Impresa di assicurazioni specificata o da un'Entità di Investimento.
Indizi FATCA/AEOI	Per le Persone Fisiche (PF) : <ol style="list-style-type: none"> 1 identificazione del Titolare di uno o più Conti Finanziari come residente di uno Stato estero; 2 attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in uno Stato estero; 3 uno o più numeri telefonici in uno Stato estero e nessun numero di telefono italiano; 4 ordini di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto in uno Stato estero; 5 procura o potestà di firma attualmente valida conferita ad un soggetto con indirizzo in uno Stato estero; 6 indirizzo di fermo posta o "c/o" in uno Stato estero, qualora non si disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo attribuibile al Titolare del Conto Finanziario; 7 <u>solo per la normativa FATCA</u>: indicazione univoca di luogo di nascita negli Stati Uniti. <p>Per le Entità (Unità Organizzate, UO):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 il luogo di costituzione o di organizzazione in un Paese partecipante ad AEOI; 2 un indirizzo di residenza in un Paese partecipante ad AEOI (ad esempio, questo è il caso applicabile alle entità trattate come fiscalmente trasparenti e potrebbe riflettere la sede legale, la sede principale o la sede della direzione effettiva).
Financial Institution (FI)	Istituzione Finanziaria Designa un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entità di investimento (che in alcuni casi, sarà classificata come <i>Passive NFFE</i> nel perimetro AEOI), un'impresa di assicurazioni specificata, una holding company, così come definite dalla normativa italiana FATCA/AEOI.
Reportable Person (Persona Oggetto di Comunicazione)	Si intende la Persona Fisica o la Unità Organizzata che è oggetto di Reporting sulla base dello status FATCA ed AEOI attribuito con l'autocertificazione fornita dal cliente e determinato anche dalla presenza di eventuali indizi.
Reporting	Scambio di flussi informativi tra le Istituzioni Finanziarie italiane tenute alla comunicazione e l'Agenzia delle Entrate ai fini della comunicazione alle giurisdizioni partecipanti dei dati relativi a Conti Finanziari detenuti dalle <i>Reportable Person</i> , come previsto dalla normativa FATCA ed AEOI.
Società produttiva	Si intendono le Unità Organizzate identificate con lo status di <i>ACTIVE NFFE</i> che svolgono in via prevalente un'attività produttiva, sulla base delle indicazioni della normativa FATCA ed AEOI.
Società quotata	Per società quotata si intende una società il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato dei titoli regolamentato.
Status FATCA / Status AEOI	Status soggettivi distinti assegnati a ciascun cliente a seguito del processo di identificazione della clientela, rispettivamente ai fini FATCA ed ai fini AEOI.
Titolare del rapporto	Si intende la persona o entità identificata quale titolare del Conto Finanziario da parte dell'Istituzione Finanziaria presso cui è intrattenuto il conto. Una persona o entità, diversa da un'Istituzione Finanziaria, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come titolare del conto.

DEFINIZIONI COMUNI

Titolare effettivo	La persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.
Unità Organizzata	Entità, ovvero tutti i soggetti diversi da persona fisica.

DEFINIZIONI FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)	La Normativa FATCA (<i>Foreign Account Tax Compliance Act</i>) individua una normativa statunitense, volta a contrastare l'evasione fiscale di contribuenti statunitensi all'estero, cui l'Italia è tenuta a dare attuazione dal 1° luglio 2014 in forza dell'Accordo Intergovernativo (IGA), siglato con gli Stati Uniti il 10 gennaio 2014 e recepito con la legge 95 del 2015.
Codice fiscale statunitense (TIN/EIN)	Designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti, il <i>Taxpayer Identification Number</i> (TIN); per le Persone Fisiche può coincidere con l'SSN (<i>Social Security Number</i>). Per le entità, il codice fiscale che deve essere comunicato ai fini FATCA è l' <i>Employer Identification Number</i> (EIN).
Foreign	Il termine "Foreign" designa una qualsiasi giurisdizione, entità, Istituzione Finanziaria o persona fisica estera, localizzata in un Paese diverso dagli Stati Uniti.
Global Intermediary Identification Number (GIIN)	Designa il codice identificativo rilasciato e pubblicato in una apposita lista dall'IRS ed assegnato a una <i>Participating Foreign Financial Institution</i> (PFFI), una <i>Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution</i> (RDCFFI), una <i>Reporting Italian Financial Institution</i> (RIFI), una <i>Registered Deemed Compliant Italian Financial Institution</i> (RDCIFI), nonché a ogni altra entità che deve o può registrarsi presso l'IRS, secondo le pertinenti disposizioni del Tesoro statunitense.
Holding company	Designa le entità la cui attività principale consiste nella detenzione, diretta o indiretta, di tutte o parte delle quote o azioni di uno o più membri del proprio gruppo. Una società di persone o altra entità trasparente è considerata holding company se la sua attività principale consiste nella detenzione di oltre il 50 per cento dei diritti di voto e del valore delle quote o azioni di una o più società controllanti uno o più gruppo.
IGA (Intergovernmental Agreement)	Designa un Accordo intergovernativo per migliorare la <i>tax compliance</i> internazionale e per applicare la normativa FATCA stipulato dal Governo degli Stati Uniti con un altro Paese. Tale accordo può essere di due tipologie: IGA 1 (es. nel caso dell'Italia) oppure IGA 2 sulla base delle diverse modalità di invio dei dati FATCA all'Autorità Fiscale statunitense.
Impresa di assicurazione specificata	Compagnia di assicurazioni specificata designa ogni entità che è un'impresa di assicurazioni (o la holding di un'impresa di assicurazioni) che emette un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o un contratto di rendita ovvero che, in relazione a tali contratti, è obbligata a effettuare dei pagamenti.
IRS (Internal Revenue Service)	Designa l'Autorità Fiscale statunitense.
Istituzione di custodia	Per Istituzione di custodia si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo è attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20% del reddito lordo complessivo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.
Istituzione di deposito	Un istituto di deposito è una entità che accetta depositi nell'ambito della propria attività bancaria o similare.
Non Financial Foreign Entity (NFFE)	Entità Non Finanziaria Estera Designa qualunque entità non statunitense che non sia una istituzione finanziaria ai sensi dei pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense ovvero ai sensi delle disposizioni domestiche del Paese di residenza dell'entità, sempreché tale Paese abbia in vigore un accordo IGA.
Non US Person	Persona fisica o entità diversa da persona statunitense ai fini FATCA. Le entità non <i>US Person</i> sono oggetto di ulteriore classificazione sulla base della loro operatività.
US Person	Persona statunitense designa un cittadino statunitense, una persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o altra entità fiscalmente trasparente ovvero una società di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un <i>trust</i> se (i) un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha competenza a emettere un'ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del <i>trust</i> , e (ii) una o più persone statunitensi hanno l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del <i>trust</i> , o di un'eredità giacente di un <i>de cuius</i> che è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti.
US Reportable account	Conto statunitense oggetto di comunicazione designa un conto finanziario intrattenuto presso una RIFI e detenuto da una o più persone statunitensi specificate o da un'entità non finanziaria estera passiva controllata da una o più persone statunitensi specificate.

STATUS US PERSON – UNITA' ORGANIZZATE

STATUS US PERSON – UNITA' ORGANIZZATE		
Non Specified US Person	US Person di tipo Non Specificato non soggette a segnalazione all'Autorità Fiscale statunitense:	GIIN
	a) <i>"Società quotata US o parte dello stesso gruppo di una società quotata US"</i> : una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari regolamentati e qualsiasi società di capitali che è un membro dello stesso gruppo;	NO
	b) <i>"Governo degli Stati Uniti, agenzia o ente US, Stato US, territorio US"</i> : gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta; qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno o più dei precedenti;	NO
	c) <i>"Organizzazione esente da tassazione US / fondi pensionistici US"</i> qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell' <i>Internal Revenue Code</i> degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell' <i>Internal Revenue Code</i> degli Stati Uniti;	NO
	d) <i>"Banca US"</i> : qualsiasi banca come definita nella sezione 581 dell' <i>Internal Revenue Code</i> degli Stati Uniti;	NO
	e) <i>"Real Estate Investment trust US"</i> : qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 dell' <i>Internal Revenue Code</i> degli Stati Uniti;	NO
	f) <i>"Regulated investment company US / entità US registrata presso la SEC"</i> : qualsiasi società di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell' <i>Internal Revenue Code</i> degli Stati Uniti o qualsiasi entità registrata presso la <i>Securities and Exchange Commission</i> degli Stati Uniti conformemente all' <i>Investment Company Act</i> del 1940;	NO
	g) <i>"Common trust fund US"</i> : qualsiasi common trust fund come definito nella sezione 584(a) dell' <i>Internal Revenue Code</i> degli Stati Uniti	NO
	h) <i>"Trust US esenti da tassazione"</i> : qualsiasi trust esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) dell' <i>Internal Revenue Code</i> degli Stati Uniti o che è descritto nella sezione 4947(a)(1) dell' <i>Internal Revenue Code</i> degli Stati Uniti; ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell' <i>Internal Revenue Code</i> degli Stati Uniti.	NO
	i) <i>"Dealer US in titoli, commodities o derivati"</i> : un operatore (anche persona fisica) in titoli, commodities, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, futures, forwards e opzioni) che è registrato come tale o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato	NO
j) <i>"Broker US"</i> : un intermediario (anche persona fisica) come definito nella sezione 6045(c) dell' <i>Internal Revenue Code</i> degli Stati Uniti.	NO	
US Reportable account	Conto statunitense oggetto di comunicazione designa un conto finanziario intrattenuto presso una RIFI e detenuto da una o più persone statunitensi specificate o da un'entità non finanziaria estera passiva controllata da una o più persone statunitensi specificate.	

STATUS NON US PERSON – UNITA' ORGANIZZATE

		Entità non finanziaria estera attiva	GIIN
		Designa qualunque NFFE non statunitense che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri:	
Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE)	a)	<i>"Società che svolge in via principale attività produttiva"</i> : meno del 50 per cento del reddito lordo dell'NFFE per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dall'NFFE nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;	NO
	b)	<i>"Governo o ente non US, governo di territorio US, organizzazione internazionale, banca centrale non US"</i> : l'NFFE è un governo non statunitense, un governo di un Territorio degli Stati Uniti, un'organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;	NO
	c)	<i>"Società quotata o parte dello stesso gruppo di una società quotata"</i> : il capitale dell'NFFE è regolarmente negoziato in un mercato dei titoli regolamentato ovvero l'NFFE è membro di un gruppo che include un'entità il cui capitale azionario è negoziato in un mercato mobiliare regolamentato;	NO
	d)	<i>"Entità organizzata in un Territorio degli Stati Uniti"</i> : l'NFFE è organizzata in un Territorio degli Stati Uniti e tutti i proprietari di tale entità percipiente sono effettivamente residenti di tale territorio degli Stati Uniti;	NO
	e)	<i>"Holding di gruppo non finanziario"</i> : tutte le attività dell'NFFE consistono essenzialmente nella detenzione (in tutto o in parte) delle consistenze dei titoli e nella fornitura di finanziamenti e servizi a una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria. Una NFFE non soddisfa, in ogni caso, i requisiti di cui al periodo precedente se opera o si qualifica quale fondo d'investimento, fondo di private equity, fondo di venture capital, leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale immobilizzato ai fini d'investimento;	NO
	f)	<i>"Treasury center di gruppo non finanziario"</i> : l'NFFE si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di altri membri del gruppo che non sono istituzioni finanziarie, e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano membri del gruppo, a condizione che tale gruppo si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria;	NO
	g)	<i>"Start up"</i> : l'NFFE non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria. Una NFFE non soddisfa, in ogni caso, i requisiti di cui al periodo precedente decorsi ventiquattro mesi dalla data della sua costituzione;	NO
	h)	<i>"Entità in liquidazione / riorganizzazione"</i> : l'NFFE non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni, e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria.	NO
	i)	<i>"Organizzazione non profit"</i> : NFFE che soddisfa determinati requisiti previsti dalla normativa italiana FATCA con riferimento ad entità costituite per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative;	NO
	j)	<i>"Enti non commerciali"</i> : NFFE che soddisfa determinati requisiti previsti dalla normativa italiana FATCA, con riferimento ad entità costituite e gestite nel Paese di residenza e che sono una organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale.	NO
	k)	<i>"Direct Reporting Non Financial Foreign Entity"</i> : l'NFFE non è residente in Italia e si qualifica come Direct Reporting NFFE ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;	SI
	l)	<i>"Sponsoring Direct Reporting Non Financial Foreign Entity"</i> : l'NFFE non è residente in Italia e si qualifica come Excepted NFFE ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense	SI
		Istituzioni finanziarie estere certificate	GIIN
		Designa FI che non sono tenute alla registrazione presso l'IRS e quindi non hanno un codice GIIN:	
Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution (CDCFFI)	a)	istituzioni finanziarie estere localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA ma che sono qualificate come CDCFFI dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;	NO
	b)	istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2, diverse dalle RDCFFI, che sono qualificate come CDCFFI dalla normativa domestica di tali Paesi.	NO

Certified Deemed-Compliant Italian Financial Institution (CDCIFI)	Istituzioni finanziarie italiane certificate considerate adempienti Designa le FI italiane sotto elencate non tenute a registrarsi presso l'IRS e che quindi non hanno un codice GIIN oltre a non essere tenute ad obblighi di reporting:		GIIN
	a)	"Italian Local Financial Institution" – designa una istituzione finanziaria locale italiana che soddisfa determinati requisiti previsti dalla normativa italiana FATCA.	NO
	b)	"Certain Italian Collective Investment Vehicles" – designa taluni organismi di investimento collettivo del risparmio che soddisfano determinati requisiti previsti dalla normativa italiana FATCA.	NO
	c)	"Non Profit Organization" - designa un ente registrato come "Onlus" nel registro detenuto dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.	NO
	d)	"Italian Special Purpose Vehicles" – società di cartolarizzazione istituite ai sensi della legge n. 130/1999 che soddisfano determinati requisiti previsti dalla normativa italiana FATCA.	NO
	e)	"Exempt Italian Beneficial Owners" – designa i beneficiari effettivi italiani esenti (es. Governo Italiano, organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall'Italia, Banca d'Italia, Poste Italiane SpA ad eccezione del patrimonio BancoPosta, Cassa Depositi e Prestiti SpA, taluni fondi o le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, taluni fondi pensione ed enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati).	NO
	f)	"Italian nonregistering local banks" – designa banche locali italiane non tenute a registrarsi presso l'IRS che soddisfano determinati requisiti previsti dalla normativa italiana FATCA.	NO
Deemed Compliant Foreign Financial Institution (DCFFI)	Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti Designa le seguenti istituzioni finanziarie:		GIIN
	a)	"Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution".	SI
	b)	"Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution".	NO
Non Participating Financial Institution (NPF)	Istituzione finanziaria non partecipante Designa un'istituzione finanziaria localizzata in un Paese che non ha sottoscritto un IGA, diversa da una <i>Participating Foreign Financial Institution</i> , da una <i>Deemed Compliant Foreign Financial Institution</i> e da una <i>Exempt Beneficial Owner</i> in base ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. In questa definizione rientrano altresì le istituzioni finanziarie italiane e quelle appartenenti a Paesi alle quali è stato revocato il GIIN		
Non Reporting Italian FI (NRIFI)	Istituzione finanziaria italiana non tenuta alla comunicazione Designa le seguenti FI:		GIIN
	a)	"Registered Deemed-Compliant Italian Financial Institutions".	SI
	b)	"Certified Deemed-Compliant Italian Financial Institutions".	NO
Participating Foreign Financial Institution (PFFI)	Istituzione finanziaria partecipante Designa le FI di una giurisdizione partner tenute alla registrazione presso l'IRS, a seguito della quale ricevono un codice GIIN che consente l'identificazione ai fini FATCA:		GIIN
	a)	le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 2;	SI
	b)	le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA 1 ma che hanno firmato singolarmente e autonomamente un accordo con l'IRS.	SI
Passive Non-Financial Foreign Entity (Passive NFFE)	Entità non finanziaria estera passiva Per tali entità è richiesta l'identificazione di eventuali titolari effettivi US Person ai fini FATCA. Si intende ogni entità non finanziaria estera che non è:		GIIN
	a)	un'entità non finanziaria estera attiva ovvero	NO
	b)	una <i>withholding foreign partnership</i> o un <i>withholding foreign trust</i> ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.	NO
Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI)	Istituzioni finanziarie estere registrate considerate adempienti Designa le FI Estere tenute alla registrazione presso l'IRS, a seguito della quale ricevono un codice GIIN che consente l'identificazione ai fini FATCA:		GIIN
	a)	istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA che sono qualificate come RDCFFI sulla base dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;	SI
	b)	istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un Accordo IGA 1 e che sono tenute alla comunicazione (FI Reporting);	SI
	c)	istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2 qualificate come RDCFFI sulla base della normativa domestica di tali ultimi Paesi.	SI

Registered Deemed Compliant Italian Financial Institution (RDCIFI)	Istituzioni finanziarie italiane registrate considerate adempienti Designa le FI italiane sotto elencate, tenute alla registrazione presso l'IRS, a seguito della quale ricevono un codice GIIN che consente l'identificazione ai fini FATCA:	GIIN
	a) "Non reporting Italian members of Participating FI group" – designa membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti che soddisfano i requisiti specificati dalla normativa italiana FATCA.	SI
	b) "Qualified Italian collective investment vehicles" – Veicoli di investimento qualificati italiani designa organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), che soddisfano i requisiti specificati dalla normativa italiana FATCA.	SI
	c) "Italian Restricted Funds" – designa OICR italiani soggetti a restrizioni che soddisfano i requisiti specificati dalla normativa italiana FATCA.	SI
	d) "Qualified Italian Credit Card Issuers" – designa emittenti di carte di credito che soddisfano i requisiti specificati dalla normativa italiana FATCA.	SI
Reporting Italian FI (RIFI)	Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione Rientrano in questa categoria, sulla base di quanto previsto dalla normativa italiana FATCA (es.: banche, società di gestione accentrata, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, talune imprese di assicurazione, taluni organismi di investimento collettivo del risparmio, talune società fiduciarie, talune forme pensionistiche complementari, taluni istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, talune società veicolo di cartolarizzazione, taluni <i>trust</i> , le <i>holding company</i> , i centri di tesoreria che presentano determinati requisiti). Tali FI sono tenute alla registrazione presso l'IRS, a seguito della quale ricevono un codice GIIN che deve essere raccolto ai fini dell'identificazione FATCA.	

DEFINIZIONI AEOI	
AEOI (Automatic Exchange Of Information)	Lo Scambio Automatico di informazioni è un modello "standard" di scambio di informazioni elaborato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico) che aiuterà i governi nazionali a combattere la frode e l'evasione fiscale. Molti Paesi, tra cui l'Italia, si sono già impegnati ad adottare tale modello. In particolare, l'Italia, con la Legge n. 95/2015, in relazione agli accordi stipulati a questi fini con altri Stati esteri, ha previsto in capo alle istituzioni finanziarie degli obblighi tra i quali 1) adeguata verifica ai fini fiscali 2) acquisizione di dati sui conti finanziari relativi alla propria clientela, 3) comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli elementi informativi acquisiti
Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE)	Ogni Entità non finanziaria (NFFE) appartiene ad una delle seguenti tipologie di Entità: - Active NFFE a causa di reddito e patrimonio - NFFE quotate in borsa - Entità governativa, Organizzazioni internazionali, Banche centrali, o loro Entità consociate - Holding NFFE che sono membri di un gruppo non finanziario - Start-up NFFE - NFFE che sono in liquidazione o prossime dalla bancarotta - Centri di tesoreria che sono membri di un gruppo non finanziario - No-profit NFFE
Banca centrale	Si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo dello Stato stesso, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo dello Stato, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dallo Stato.
Controlling Person (CP)	Per Controlling Person (persona che esercita il controllo) si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su una entità
Foreign	In assenza di una normativa attuativa AEOI, il concetto di Foreign è riferito a quanto indicato nella sezione FATCA; in particolare, è definito ogni paese diverso dagli Stati Uniti.
Governo o ente	Indicata nella Direttiva dell'Unione Europea 14425/14 "Entità Statale", si intende il governo di uno Stato o di un'altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato o altra giurisdizione (che può includere uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un "Entità Statale").
Organizzazioni internazionali	Si intende qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) i) che consiste principalmente di governi; ii) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con l'Italia; e iii) il cui reddito non matura a beneficio di privati.
Passive Non Financial Entity (Passive NFFE)	Una NFFE Passive è un'entità che non è un Istituto Finanziario né una NFFE Active Una entità di investimento sarà definita Passive se: Si tratta di un'entità di investimento il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attività finanziarie; se è gestita da una IF che non rientra in un'entità di una giurisdizione partecipante ad AEOI.
Reportable account	Si intende un Conto Finanziario intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria italiana da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più <i>Controlling Person</i> che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale a norma delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale.

<p>Stati partecipanti</p>	<p>Per stati partecipanti si intendono qualsiasi Stato estero i) con cui l'Italia ha concluso un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni rilevanti ai fini AEOL, e ii) che figura in un elenco pubblicato dall'Italia e notificato alla Commissione europea.</p> <p>Per eventuali aggiornamenti fare riferimento al sito dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (sito OCSE:).</p> <p>Al 1° Gennaio 2016, l'elenco dei paesi, dettagliato per fase di Reporting, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Fase 1 (2016): Anguilla, Argentina, Barbados, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Bulgaria, Cayman Islands, Colombia, Croatia, Curaçao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mauritius, Mexico, Montserrat, Netherlands, Niue, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United Kingdom. · Fase 2 (2017): Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Cook Islands, Costa Rica, Ghana, Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israel, Japan, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Monaco, New Zealand, Panama, Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Singapore, Saint Maarten, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, Uruguay. · Altri paesi (Data di entrata in vigore da definire): Bahrain, Nauru, Vanuatu.
----------------------------------	--

LEGENDA

Nota esplicativa Profilo Personale

Persone Politicamente Esposte

Si tratta di persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami. In particolare:

1. per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
 - a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
 - b) i parlamentari;
 - c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
 - d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
 - e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
 - f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al n° 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al punto 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al punto 1. Nota bene

La qualifica di persona politicamente esposta perdura per un anno da quando questa ha cessato di occupare le importanti cariche pubbliche.

Titolare effettivo:

Per titolare effettivo s'intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità giuridica, nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività.

In particolare:

a. in caso di società:

1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b. in caso di entità giuridiche quali fondazioni ed istituti giuridici (trust), che amministrano e distribuiscono fondi:

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Dettaglio categorie PEP

P1	Alte cariche delle strutture di organismi e organizzazioni internazionali e dell'UE; capi di stato, capi di governo; consoli e ambasciatori; PEP classificate anche come Persone Pubblicamente Esposte
P2	Familiari o persone con stretti legami con PEP di livello 1
P3	Esponenti del governo centrali e periferici (ad es. ministri, prefetti, etc.); alte cariche degli organi costituzionali (ad es. membri del Parlamento, etc.); alti magistrati delle autorità giudiziarie (comprese quelle UE ed internazionali); responsabili delle forze armate, delle forze di polizia, e simili; alta dirigenza delle strutture di governo centrale, periferico e locale; presidenti e membri di organi direttivi dei regulators statali ed internazionali (Banca d'Italia, Consob, Garante Privacy, AGCM, CESR, CNIL, AMF, SEC, etc.); alta dirigenza dei regulators, delle forze armate e di polizia; alta dirigenza delle strutture degli organi costituzionali; Presidenti, alta dirigenza ed organi di controllo degli enti pubblici e delle società a carattere pubblico; alte cariche religiose
P4	Familiari o persone con stretti legami con PEP di livello 3

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI
Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso BNL S.p.A. sono protetti da:	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI (1)
Limite della protezione:	100 000 EURO per depositante e per ente creditizio. (2) I seguenti marchi di impresa fanno parte del Suo ente creditizio: BNL; HELLO BANK !
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite di 100 000 EURO (2)
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100 000 EURO si applica a ciascun depositante separatamente (3)
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio:	a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023; d) 7 giorni lavorativi dal 1 gennaio 2024 (4)
Valuta del rimborso:	EURO
Contatto:	FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA) Tel. 0039 06-699861 - Fax: 0039 06-6798916 - PEC: segreteriagenerale@pec.fitd.it - E-mail: infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni:	www.fitd.it

Informazioni supplementari

(1) Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100 000 EURO.

(2) Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EURO per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90 000 EURO e un conto corrente di 20 000 EURO, gli saranno rimborsati solo 100 000 EURO.

Questo metodo sarà applicato anche se un ente creditizio opera sotto diversi marchi di impresa. La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL) opera anche sotto il marchio Hello Bank!. Ciò significa che tutti i depositi presso uno o più di questi marchi di impresa sono complessivamente coperti fino a 100 000 EURO.

(3) In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100 000 EURO.

Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100 000 EURO.

Il limite massimo di 100.000 EURO non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it

(4) Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA), Tel. 0039 06-699861, E-mail: infofitd@fitd.it, www.fitd.it. Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100 000 EURO) entro: a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023; (d) 7 giorni lavorativi dal 1 gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 il sistema di garanzia assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.

**MODULO COMUNICAZIONE DELLE COORDINATE BANCARIE
PER ACCREDITO DEGLI EMOLUMENTI**

Spettabile

Azienda	xxxxxx
Indirizzo azienda	xxxxxx
Provincia, Comune, CAP	xxxxxx
Fax azienda	xxxxxx

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN																									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CODICE PAESE		CIN IBAN		CIN	ABI					CAB					NUMERO DI CONTO CORRENTE										

Io sottoscritto/a xxxxxx xxxxxx

comunico le seguenti coordinate bancarie su cui potete accreditare, d'ora in poi, gli emulamenti a me spettanti:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Autorizzo la Banca Nazionale del Lavoro alla comunicazione dei dati personali contenuti nella presente lettera al mio Datore di Lavoro per le finalità inerenti l'accreditamento degli emolumenti a me spettanti.

Data xx/xx/xxxx

Firmato con firma elettronica avanzata: (evidenza grafica della FEA)



Firma(1) _____
Data _____

(1) Firma di chi ha controllato la correttezza dell'IBAN